Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 343

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 dicembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero dei trasporti

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1984, n. **848**.

Provvidenze per l'industria armatoriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Anticipazione di rate di contributo del credito navale

Art. 1.

La presente legge attua le « Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale », approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984.

Art. 2.

Per fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versa l'industria armatoriale nazionale, avviare il risanamento finanziario delle imprese e favorire la ripresa degli investimenti nel settore, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere l'erogazione anticipata, in un'unica soluzione, delle ultime quattro rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino, entro il 31 dicembre 1985, investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361.

Tale beneficio viene corrisposto alle imprese titolari, al momento della concessione dell'erogazione anticipata, del contributo di credito navale.

Per il periodo di concessione del contributo di credito navale secondo la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 361, l'erogazione anticipata, commisurata all'ammontare delle ultime quattro rate calcolate in via presuntiva, è subordinata alla prestazione di idonea fidejussione, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, valida fino al perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo di credito navale. La eventuale differenza positiva tra il calcolo definitivo e quello determinato in via presuntiva, non dà luogo ad alcuna integrazione della somma già concessa.

Contestualmente alla concessione del beneficio di cui ai commi precedenti vengono annullati gli impegni relativi alle rate anticipate.

Art. 3.

Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo gli investimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, debba scadere un numero di rate di contributo di credito navale pari o inferiore a sei. Qualora le rate in scadenza siano superiori a sei ma inferiori a dieci, l'erogazione anticipata è concessa limitatamente alla rata o alle rate eccedenti la sesta.

Sono, inoltre, esclusi gli investimenti concernenti spintori, galleggianti, salvo che siano idonei ad attività di trasporto ed abbiano una capacità di stiva superiore a 6.000 metri cubi, navi da pesca, unità di proprietà di imprese che godano delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, e di proprietà di imprese che godano delle provvidenze di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, limitatamente al naviglio destinato ai servizi disciplinati dalla legge stessa, nonché i rimorchiatori con apparato motore di potenza inferiore a 1.700 CV.

Sono, altresì, esclusi gli investimenti relativi a lavori di trasformazione e modificazione d'importo, ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, inferiore a 2 miliardi di lire, nonché gli acquisti all'estero e le grandi riparazioni.

Art. 4.

Gli atti di cessione del contributo di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoperanti limitatamente alle rate anticipate in conformità agli articoli precedenti.

Per il pagamento, da parte del cedente, delle rate suddette opera la garanzia del Fondo di cui al successivo articolo 13.

Le condizioni e le modalità della prestazione della garanzia saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

L'erogazione anticipata di cui all'articolo 2 è concessa con decreto del Ministro della marina mercantile.

Gli estremi del decreto di concessione sono annotati nelle matricole o nei registri, di cui all'articolo 146 o 234 del codice della navigazione, ove sono iscritte le unità in relazione alle quali è stato emanato il provvedimento.

La perdita del diritto al contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, ed alla legge 10 giugno 1982, n. 361, con esclusione del caso di perdita del contributo stesso per fatti derivanti da forza maggiore, intervenuti entro due anni dalla data del provvedimento di concessione dell'erogazione anticipata di cui all'articolo 2, comporta l'obbligo di restituzione della somma percepita, aumentata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento con il quale si richiede la restituzione.

Nel caso di nuove costruzioni il termine di due anni di cui al comma precedente è elevato a quattro.

Art. 6.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di attuazione del presente titolo.

TITOLO II

Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge 10 giugno 1982, n. 361, concernente il credito navale.

Art. 7.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unità:

1) navi traghetto e navi per carico secco con più di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, *multipurpose*, navi per servizio *Feeder*, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio;

2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda;

3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda;

4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1° gennaio 1984;

5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonché unità da ricerche ».

Art. 8.

All'articolo 2, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) unità a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi ».

Art. 9.

Per le iniziative assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361, si fa riferimento alla stazza calcolata in base alle norme vigenti al momento dell'iniziativa.

Art. 10.

Per le iniziative ammesse a contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361, la mancata acquisizione della più alta classe del Registro italiano navale entro due anni, rispettivamente dall'inizio del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento e dalla data di ultimazione dei lavori, comporta la sospensione del pagamento delle rate semestrali di contributo, determinato, in via definitiva, già maturate, le quali verranno erogate dopo l'ottenimento dell'alta classe.

Nel caso di contributo per l'acquisto all'estero ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'articolo 146 del codice della navigazione.

Per le unità ammesse a contributo ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, la mancata acquisizione dell'alta classe nel termine previsto dai precedenti commi comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione della somma percepita ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge medesima.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle iniziative già ammesse al contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1° gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa.

Nell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi ».

Art. 12.

Per le iniziative tese alla realizzazione di nuove costruzioni, i cui lavori abbiano inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le obbligazioni finanziarie delle imprese di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, connesse al rimborso dei debiti contratti con istituti ed aziende di credito nonché al pagamento dei canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria, possono essere assistite, in misura non superiore al 50 per cento, da garanzia solidale dello Stato.

I presupposti, le condizioni e le modalità di rilascio della garanzia dello Stato di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

E' istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo centrale di garanzia per la copertura di rischi connessi alle operazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 12.

Il Fondo di cui al comma precedente è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, composto di sei membri, di cui due designati dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della marina mercantile, uno dalla FINMARE, uno dall'Associazione bancaria italiana (ABI) ed uno dalla Confederazione italiana armatori liberi (CONFITARMA). Il presidente del Comitato è scelto tra i membri designati dal Ministro del tesoro ed in caso di parità prevale il suo voto.

Il Comitato di cui al precedente comma ha il compito di deliberare in ordine ai criteri ed alle modalità degli interventi del Fondo centrale di garanzia, nonché in ordine ai limiti di intervento del Fondo stesso.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del Fondo centrale di garanzia di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

La dotazione del Fondo di cui al precedente articolo 13 è costituita:

a) dall'apporto di lire 20 miliardi da parte dello Stato;

b) dagli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso;

c) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

d) dai contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal Comitato di cui all'articolo precedente, sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, con esclusione della rivalsa sul committente;

e) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati o di associazioni, interessati allo sviluppo dei traffici marittimi.

Art. 15.

Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal presente titolo devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile, a partire dall'esercizio finanziario 1985, il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.

La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° luglio successivo alla scadenza del predetto termine.

Trascorsi due anni dalla data di sospensione del contributo di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione indicata al primo comma, sarà dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione della decadenza, aumentato di due punti.

Art. 16.

Le imprese armatoriali che abbiano presentato istanza di contribuzione ai sensi della legge 25 maggio 1978, n. 234, in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione del contributo, possono rinunciare alla predetta contribuzione e richiedere per la medesima iniziativa la corrispondente provvidenza di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 361. La relativa istanza accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia al contributo di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 234, deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Le modifiche alla legge 10 giugno 1982, n. 361, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1° gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.

TITOLO III

Proroga, con modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 600

Art. 18.

L'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unità, possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 2.

Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate debbono demolire un tonnellaggio di stazza lorda compensata pari o superiore al doppio del tonnellaggio, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, del naviglio di nuova costruzione da commettere o da acquistare, entro il 31 dicembre 1986, presso un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, sempre che le nuove costruzioni siano:

a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonché per le unità a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore, nonché draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) galleggianti e costruzioni d'interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonché per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.

Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

Alle imprese che fanno effettuare lavori di trasformazione in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, sempreché le imprese interessate stipulino i relativi contratti entro il 30 giugno 1986.

Sono escluse dai benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, quelle effettuate su navi abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, quelle su unità da diporto, nonché su navi che non siano in possesso, dopo l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale.

Le navi o i galleggianti per la cui costruzione o per la cui trasformazione vengono erogati i benefici previsti dall'articolo 2 della presente legge, devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali.

In caso di cancellazione per vendita all'estero di unità costruite o trasformate, intervenuta, per le prime, entro i cinque anni dalla data di iscrizione e, per le seconde, entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purché avvenuta in data non antecedente al 1° gennaio 1984, è equiparata alla volontaria demolizione ».

Alle imprese che hanno fatto effettuare, dopo la data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1982, n. 600, lavori di trasformazione in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 600, come integrato dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1984, n. 396, sempre che le imprese interessate abbiano stipulato i relativi contratti entro il 31 dicembre 1983. Si applicano le esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 600, come integrato dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 396.

Le imprese che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno già definito i piani di demolizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 600, possono far riferimento, ai soli fini della determinazione della stazza lorda compensata della nave da costruire, prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della stessa legge, al regolamento di stazza vigente alla data di stipula del contratto di costruzione.

Art. 19.

L'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire può essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo è elevato fino a lire 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati con le norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge; con tali norme sarà parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge. In ogni caso il contributo è riferito ad un tonnellaggio di stazza lorda compensata da demolire doppio di quello da costruire.

Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata della unità da trasformare può essere concesso un contributo di L. 25.000; detto contributo è elevato a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. Il contributo non può in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile ».

Art. 20.

L'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa della unità da costruire o di prima vendita dell'unità da acquistare.

A pena di decadenza, entro dodici mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza.

L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale.

In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti tra anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione.

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa dei lavori di trasformazione, ovvero, in mancanza, da copia degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere, o copia delle fatture di spesa.

I lavori di trasformazione devono avere inizio entro il 30 giugno 1986 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. Tale ultimo termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione.

L'ammissione ai benefici è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2, nonché quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di trasformazione ».

Art. 21.

L'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge la demolizione di:

1) navi da carico secco o miste di età superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di età superiore a 15 anni;

2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

3) navi fluviali e lacuali;

4) navi di proprietà dello Stato;

5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore ».

Art. 22.

All'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro della marina mercantile sarà fissata una ulteriore tabella di conversione da tonnellate di stazza lorda in tonnellate di stazza lorda compensata che tenga conto della Convenzione di Londra del 28 giugno 1969, ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958 ».

Art. 23.

L'articolo 7 della legge 14 agosto 1982, n. 600, è abrogato.

Art. 24.

Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 600, già prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente titolo, nonché i termini scaduti il 31 dicembre 1983 e prorogati al 30 giugno 1984, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

Le modifiche alla predetta legge, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano esclusivamente alle iniziative assunte dal 1° luglio 1984.

Art. 25.

Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez.

Art. 26.

In merito allo stato di attuazione del programma triennale di interventi riguardanti la cantieristica e l'armamento, il Ministro della marina mercantile presenterà al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione nella quale sarà evidenziata l'entità dei contributi erogati per il naviglio specializzato e per quello di cabotaggio e verranno indicate eventuali variazioni in rapporto all'andamento della domanda ed all'utilizzo effettivo dei finanziamenti.

Art. 27.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 150 miliardi destinata quanto a:

a) lire 125 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al titolo I della presente legge;

b) lire 20 miliardi, quale apporto al Fondo di garanzia di cui al precedente articolo 13;

c) lire 5 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al titolo III della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni.

Per gli interventi di cui al titolo II della presente legge, è altresì autorizzato, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'articolo 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il limite di impegno di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1984.

Art. 28.

All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione ».

All'onere di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione del secondo comma del precedente articolo 27, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Disposizioni urgenti in materia di servizi marittimi di preminente interesse nazionale ».

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — CARTA —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. **849**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 70, dopo l'elenco degli istituti della facoltà di scienze politiche è aggiunto:

5) centro di studi e ricerche sui problemi dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*, MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1984
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1984, n. **850**.

Estensione della medaglia d'onore per lunga navigazione ai militari dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, concernente istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, riguardante nuove norme sulla predetta medaglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601, concernente l'estensione della medesima medaglia ai militari dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1978, n. 345, riguardante disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 1984;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

La medaglia d'onore per lunga navigazione di cui al decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, è conferita ai militari dell'Esercito imbarcati sulle unità di tale Forza armata iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.

La predetta medaglia è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, alle condizioni previste dal citato decreto presidenziale 22 marzo 1954, n. 586, per il conferimento della medaglia stessa ai militari del Corpo della guardia di finanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*, MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 20

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Anzio (Roma), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato il comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 15 giugno 1984, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida a scanso dei provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente e pertanto la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza in data 1° agosto 1984, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio.

Nella seduta del 18 settembre 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Conseguentemente la sezione di controllo, in data 1° ottobre 1984, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 87 del 19 ottobre 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dello art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anzio (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Priore.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Anzio (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Priore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(6931)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 dicembre 1984.

Riduzione del termine per l'attuazione della fusione, per incorporazione, della Banca popolare del Montefeltro e del Metauro nella Banca popolare di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 5 novembre 1984 con la quale la Banca popolare di Ancona, società cooperativa a r.l. con sede legale in Ancona, e la Banca popolare del Montefeltro e del Metauro, società cooperative a r.l. con sede legale in Urbino, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Ancona della Banca popolare del Montefeltro e del Metauro;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare del Montefeltro e del Metauro nella Banca popolare di Ancona, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(6983)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 dicembre 1984.

Norme tecniche attuative per la comunicazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1975), ratificata con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le norme relative alle radiocomunicazioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ed in particolare gli articoli 2, 183 e 319;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 approvativo del piano nazionale delle radiofrequenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 6 dicembre 1984 che obbliga i privati i quali esercitano impianti di radiodiffusione ad effettuare la comunicazione dei dati ed elementi indicati al primo comma, lettere da *a*) a *g*), del medesimo art. 4;

Ritenuta l'opportunità che le comunicazioni siano effettuate secondo modalità tecniche uniformi, al fine della migliore utilizzazione dei dati raccolti;

Riconosciuta, di conseguenza, la necessità di adottare norme tecniche attuative alle quali i soggetti interessati dovranno attenersi nell'adempiere all'obbligo di comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

La comunicazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei servizi radioelettrici - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, in duplice copia e secondo lo schema allegato al presente decreto.

Art. 2.

Alla comunicazione devono essere allegate, in duplice copia, le schede tecniche relative a ciascun impianto compilate secondo le avvertenze e le note esplicative allegate al presente decreto.

Art. 3.

I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche rilasciano gratuitamente agli interessati lo schema di comunicazione, le schede, le avvertenze e le note esplicative indicate agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1984

Il Ministro: GAVA

Schema di comunicazione invio schede
(da compilare in duplice copia
anche per tutti gli allegati)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi radioelettrici - Divisione 2ª - Viale Europa n. 160 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita) . . . . in qualità di . . . . . . residente in . . . . in ottemperanza al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, rimette n. . . . . schede tecniche, dichiarando sotto la propria responsabilità che le notizie riportate sono veritiere.

Firma

. . . .

Per attestazione circa la veridicità dei dati tecnici riportati nelle schede allega dichiarazione giurata firmata da un ingegnere o perito iscritto al relativo albo.

Avvertenze per la compilazione delle schede

La scheda è finalizzata ad identificare in modo univoco le caratteristiche di emissione degli impianti di radiodiffusione o di collegamento ed in particolare la frequenza della portante, la potenza irradiata nelle varie direzioni (solo per impianti di radiodiffusione) e la precisa ubicazione spaziale dell'antenna trasmittente.

Pertanto vanno compilate due schede quando uno stesso impianto irradia sulla stessa frequenza ma con entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, in direzioni diverse. Così pure vanno compilate due schede sia quando nella stessa località sono sistemati due impianti di radiodiffusione su canali diversi, sia quando nella stessa località sono sistemati un impianto di radiodiffusione e un impianto di collegamento.

Una emittente presenterà una sola scheda A e tante schede B e C quanti sono i suoi impianti di radiodiffusione: inoltre presenterà tante schede B semplificate (come nella relativa avvertenza) quanti sono i suoi impianti di collegamento.

Una sola scheda B semplificata va infine anche compilata per l'impianto di « messa in onda » (vedere 31): tale impianto va designato nella scheda con il numero 0 (zero).

SCHEDA A - Da compilare una sola volta per ogni emittente

L'emittente si compone di n. [ ] 1 impianti

[ ] 2
Denominazione emittente

[ ] 3 Via o localita' — [ ] 4 N.

[ ] 5 Provincia — [ ] 6 CAP e Comune — [ ] 7 Tel.

[ ] 8
Titolare emittente

[ ] 9 Via o localita' — [ ] 10 N.

[ ] 11 Provincia — [ ] 12 CAP e Comune — [ ] 13 Tel.

[ ] 14 Ripete programmi — [ ] 15 Origine programmi ripetuti

[ ] 16 Provenienza programmi — [ ] 17 Provenienza programmi — [ ] 18 Provenienza programmi

[ ] 19
Responsabile dei programmi

[ ] 20 Via o localita' — [ ] 21 N.

[ ] 22 Provincia — [ ] 23 CAP e Comune — [ ] 24 Tel.

[ ] 25
Responsabile tecnico

[ ] 26 Via o localita' — [ ] 27 N.

[ ] 28 Provincia — [ ] 29 CAP e Comune — [ ] 30 Tel.

[ ] 31 Via o localita' in cui e' situata la 'messa in onda' — [ ] 32 N.

[ ] 33 Provincia — [ ] 34 CAP e Comune — [ ] 35 Tel.

SCHEDA B IMPIANTO PRIVATO RADIOFONICO ☐ TV ☐

ATTENZIONE Se l'impianto e' di solo collegamento si deve rispondere soltanto ai punti 36,37,38,39,40,41 ed ai punti dal 58 al 66.
Per la 'messa in onda' si risponda soltanto ai punti 36,37,38,39,40,41.
Per i ripetitori di programmi esteri o nazionali non va compilata ovviamente la scheda di 'messa in onda', ma va indicato al punto 67 per il solo primo impianto della catena, la stazione straniera o RAI ricevuta; gli impianti successivi vanno trattati normalmente.

36 Denominazione emittente — 37 N. impianto

38 Indirizzo impianto Tx o nome localita'

39 Centro abitato

40 Provincia — 41 Comune

42 Longitud. — 43 Lat.(antenna)* — 44 Quota s.l.m.

45 — 46 — 47 — 48
Tipologia della ubicazione dell'impianto

50 Portante — 51 Portante audio(per TV) — 52 Canale(TV) — 53 Tipo offset — 54 Posiz. offset(TV)

55 Potenza apparato — 56 Costruttore apparato — 57 Anno costruzione

58 Riceve il segnale da: — 59 o da: — 60 o da:

61 Mediante — 62 Mediante — 63 Mediante — 64 Riceve il segnale da:

65 Freq.(MHz) — 66 Freq.(MHz) — 67 Freq.(MHz) — 68 Freq.(MHz)

69 Sigle provincie interessate dal serv. di radiodiff. — 70 Tipo di servizio

71 Localita' 1 esclusa deliberatamente dal servizio — 72 Prov. — 73 Metodo usato

74 Localita' 2 esclusa deliberatamente dal servizio — 75 Prov. — 76 Metodo usato

77 Localita' 3 esclusa deliberatamente dal servizio — 78 Prov. — 79 Metodo usato

SCHEDA C - IMPIANTO PRIVATO RADIOFONICO TV
ATTENZIONE - Se l'antenna, nel caso di modulazione di frequenza, e' comunque omnidirezionale, basta rispondere ai soli punti 80,81 e da 83 a 88.
80
Denominazione emittente
81
N. impianto
83
Altezza Centro Sistema Radiante dal suolo
84
Marca Pannelli o Antenne
85
Tipo
86
Non direttivo
87
Guadagno
88
Polarizzazione
89
Direttivo
90
Guadagno direz max irradiazione
91
Direzione di max irradiazione
92
Pot. irradiata(Kw) direzione max irradiazione
93
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
Potenza irradiata(dBK)
FACCIA 1
Numero totale di pannelli sulla Faccia 1
95
Angolo 1-2
97
Angolo 4-5
99
Azimut faccia 1
96
Potenza totale sulla Faccia 1 (Kw)
98
Inclinazione elettrica o meccanica della faccia 1 (gradi)
100
FACCIA 2
Numero totale di pannelli sulla Faccia 2
101
Azimut faccia 2
103
Potenza totale sulla Faccia 2 (Kw)
105
Inclinazione elettrica o meccanica della Faccia 2 (gradi)
107
FACCIA 4
Numero totale di pannelli sulla Faccia 4
102
Azimut Faccia 4
104
Potenza totale sulla Faccia 4 (Kw)
106
Inclinazione elettrica o meccanica della Faccia 4 (gradi)
108
FACCIA 3
Numero totale di pannelli sulla Faccia 3
109
Azimut Faccia 3
110
Angolo 2-3
111
Angolo 3-4
113
Potenza totale sulla Faccia 3 (Kw)
112
Inclinazione elettrica o meccanica della faccia 3 (gradi)
114

Note esplicative per la compilazione delle schede

2, 36, 80 *Denominazione emittente* - Riportare il nome di identificazione della emittente.

8 *Titolare emittente* - Se il titolare è una società, indicare la ragione sociale e la sede legale. Se il titolare è una persona fisica, indicare generalità e indirizzo.

14 *Ripete programmi* - Contrassegnare se l'emittente ripete in contemporanea programmi della Rai (TV1, TV2, TV3) o stranieri, specificandone il nome e/o la nazione nella casella 15.

16, 17, 18 *Provenienza programma* - Indicare con il nome della emittente eventualmente abbreviato l'esistenza di una programmazione gestita dall'emittente e/o il nome di network o associazioni i cui programmi vengono normalmente trasmessi.

19 *Responsabile dei programmi* - Per responsabile dei programmi si intende la persona che ha l'incarico di direttore responsabile o che comunque cura l'intera programmazione. Ripetere i dati anche se coincide con il titolare della emittente.

25 *Responsabile tecnico* - Anche nel caso in cui tale mansione non esista, indicare il nominativo della persona a cui rivolgersi per avere chiarimenti di carattere tecnico.

31 *Messa in onda* - Per « messa in onda » si intende qui il punto dove il segnale di bassa frequenza viene inserito negli impianti di collegamento (ponti radio, cavi...), o direttamente nel trasmettitore.

37 *N. Impianto* - Numero dell'impianto relativo alla emittente secondo un ordine arbitrario stabilito una volta per tutte da chi compila la scheda. Alla « messa in onda » va dato il numero zero (0).

38 *Indirizzo impianto, trasmettitore o nome località* - Nel caso in cui l'impianto trasmittente sia ubicato in una località abitata, indicare l'indirizzo: altrimenti indicare il nome della località (per es. Monte Stella).

39 *Centro abitato* - Nome del centro abitato secondo la denominazione ufficiale ISTAT, nel quale è installato l'impianto trasmittente.

42, 43 *Longitudine e latitudine* - In gradi, primi e secondi, riferite al meridiano di Greenwich, del punto in cui è situata l'antenna, da rilevare su cartine dell'IGM (scala 1:25.000).

45, 48 *Tipologia della ubicazione dell'impianto* - Contrassegnare sul quadratino corrispondente la situazione che più si avvicina alla ubicazione dell'impianto.

50 *Portante* - Indicare la portante video in MHz per impianti TV, la portante in MHz per impianti MF e la portante in kHz per impianti AM.

53 *Tipo di offset* - Indicare con N l'offset normale e con P l'offset di precisione.

54 *Posizioni di offset* - Indicare preceduta da + oppure — lo scostamento rispetto al valore nominale della frequenza della portante, per es. per offset +8 (8/12 della frequenza di riga) indicare + 10.400.

58, 60 *Riceve il segnale da* - Indicare la, o le possibili provenienze del segnale a seconda che all'impianto affluisca un segnale da un'unico impianto, o per ragioni diverse, da più impianti.

61, 63 *Mediante* - Indicare se il segnale perviene tramite diffusione (indicare R) collegamento in ponte radio (indicare P) o collegamento in cavo (indicare C).

64 *Riceve il segnale da* - Da utilizzare, soltanto per il 1° impianto della catena di ripetitori per indicare la stazione straniera o Rai ricevuta.

65, 68 *Frequenze* - Indicare la frequenza se si tratta di collegamento in radiodiffusione, o in ponte radio, non compilare se si tratta di cavo.

69 *Servizio* - Indicare le sigle delle province sul cui territorio viene effettuato, anche parzialmente, il servizio dall'impianto.

70 *Tipo di servizio* - Indicare con la codifica alfabetica qui di seguito riportata, il tipo di servizio:

Q = di quartiere
C = di città o località abitata
P = di provincia
R = di regione
N = di interesse nazionale.

71, 72, 74, 75, 77, 78 *Località escluse* - Indicare le eventuali zone potenzialmente servibili dall'impianto escluse deliberatamente dal servizio per evitare interferenze.

73, 76, 79 *Metodo usato* - Indicare il metodo usato per escludere le zone di cui sopra:

se mediante progetto di antenna (indicare P)
oppure schermatura orografica (indicare O)
oppure schermature di edifici (indicare E).

83 *Centro sistema radiante* - Come centro del sistema radiante indicare il centro della striscia di pannelli più lunga.

84, 85 *Tipo antenna* - Indicare la marca — eventualmente abbreviata — dei pannelli costituenti il sistema di antenna e la sigla di identificazione commerciale del prodotto; con la dizione pannelli si intendono sia i pannelli televisivi che le antenne base (dipoli, yagi, ecc.) per la composizione dei sistemi di antenne radio.

86, 87 *Direttivo* - Contrassegnare il n. 86 se il sistema non è direttivo sul piano orizzontale. In tal caso non compilare i numeri dall'89 al 93, in caso contrario non compilare il numero 87.

88 *Polarizzazione* - Indicare la polarizzazione del campo diffuso:

O orizzontale
V verticale
M misto o circolare.

90 *G. nella direzione di massima irradiazione* - E' il guadagno della cortina di pannelli sulla faccia nell'azimut di massima irradiazione: è pari al guadagno del singolo pannello per il numero dei pannelli orientati nell'azimut di massima irradiazione. Il guadagno del singolo pannello è espresso in numero di volte riferito alla potenza (E. 13 dB = 20 volte).

92 *Potenza irradiata nella direzione di massima irradiazione* - E' la potenza massima irradiata nella direzione considerata *indipendentemente da eventuali abbassamenti dei lobi*: è pari alla potenza immessa in ogni singolo pannello (potenza del trasmettitore divisa per il numero totale dei pannelli del sistema radiante) per il numero dei pannelli nella direzione considerata, per il guadagno della cortina, nella stessa direzione: nel caso di alimentazione dei pannelli con potenza non uguale va considerata la somma delle potenze immesse nei pannelli orientati nella direzione considerata moltiplicata per il guadagno in quella direzione.

93 *Potenza irradiata* - E' la potenza irradiata in dB rispetto 1 kW ogni 30° *all'orizzonte, tenendo conto cioè di eventuali abbassamenti dei lobi*: essa si ricava dal diagramma di irradiazione dell'antenna.

95, 114 *Schema antenna* - La compilazione di questi campi è obbligatoria solo se il sistema d'antenna ha almeno una faccia formata da quattro pannelli. La forma adottata sul questionario per i pannelli è quella di un'antenna televisiva per semplicità di disegno, ma lo schema vale anche per i sistemi radio. Vanno riempiti solo i campi relativi alle facce del sistema d'antenna che contengono pannelli (vedere nota).

96, 103, 104, 110 - Indicare gli azimut delle normali alle singole facce.

95, 101, 102, 109 - Indicare per ciascuna faccia il numero totale dei pannelli sovrapposti che la compongono. Se l'antenna ha due file verticali di pannelli affiancate esse vanno identificate come due facce contigue con stesso azimut e angolo tra di loro di 180°.

97, 99, 111, 113 - Indicare in gradi gli angoli interni tra le rispettive facce contigue.

98, 105, 106, 112 - Indicare la potenza totale complessiva sulla faccia, somma delle potenze che appartengono alla faccia, indipendentemente da come sia ripartita tra i pannelli che compongono la faccia.

100, 107, 108, 114 - Indicare l'inclinazione elettrica del fascio rispetto all'orizzonte o l'inclinazione meccanica della faccia in gradi e decimi di grado rispetto alla verticale.

Nota - *Se l'antenna consta di più di 4 facce allegare un disegno compilato con gli stessi criteri della scheda.*

(6977)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mercurio - Gruppi collettivi di acquisto a r.l., in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Mercurio - Gruppi collettivi di acquisto a r.l., con sede in Torino, in liquidazione volontaria dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Mercurio - Gruppi collettivi d'acquisto a r.l., con sede in Torino, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Pier Carlo Caligaris in data 18 settembre 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

rag. Musso Vincenzo, nato a Torino il 1° ottobre 1920, residente a Torino in via C. Alberto n. 31;

avv. Grosso Giovanni, nato a Torino il 6 ottobre 1938, residente a Torino in corso Rosselli n. 66;

avv. Tonolli Umberto, nato a Torino il 4 agosto 1938, residente a Torino in corso Duca degli Abruzzi n. 40, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6934)

DECRETO 28 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia Universo a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 2 dicembre 1983 con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. Universo, con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia, 267;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. Universo, con sede in Napoli, alla Riviera di Chiaia, 267, costituita per rogito notaio Giuseppe De Luca di Napoli in data 15 febbraio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Del Gaudio Gennaro, nato il 27 aprile 1940, residente a Napoli in via Arenella n. 97, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6935)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della S.m.s. « L'Artigiana », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 27 settembre 1984, n. 422300 recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso «L'Artigiana», con sede in Milano;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP, per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « L'Artigiana » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « L'Artigiana », con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Della Campa.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « L'Artigiana » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6837)

DECRETO 1° dicembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Ferriere e acciaierie di Udine - SAFAU.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 novembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ferriere e acciaierie di Udine - SAFAU ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 dicembre 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 28 novembre 1983;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 15 novembre 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 novembre 1984;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ferriere e acciaierie di Udine - SAFAU è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 28 novembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6974)

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Siderurgica Landini è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 gennaio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6973)

DECRETO 1° dicembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Siderurgica Landini.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 gennaio 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Siderurgica Landini ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 gennaio 1984, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 12 gennaio 1984;

Vista l'istanza del commissario in data 15 novembre 1984, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982 n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 novembre 1984;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

DECRETO 1° dicembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - FIT.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - FIT ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 9 novembre 1984, volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole espresso sull'istanza citata dal comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopra richiamata;

Visto il parere favorevole emesso dal CIPI in data 30 novembre 1984;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - FIT è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 9 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6975)

DECRETO 10 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della S.m.s. « Mediterranea 1984 di previdenza e sicurtà a r.l. », in Adrano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 18 ottobre 1984, n. 422785 recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « Mediterranea 1984 di previdenza e sicurtà a r.l. », con sede in Adrano (Catania);

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Mediterranea 1984 di previdenza e sicurtà a r.l. » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Mediterranea 1984 di previdenza e sicurtà a r.l. » con sede in Adrano (Catania), è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Santi Di Stefano.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Mediterranea 1984 di previdenza e sicurtà a r.l. » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6838)

DECRETO 10 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della S.m.s. « S.I.T.A. », in Mondragone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 18 ottobre 1984, n. 422784, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « S.I.T.A. », con sede in Mondragone (Caserta);

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « S.I.T.A. » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « S.I.T.A. » con sede in Mondragone (Caserta), è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Ubaldo Procaccini.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « S.I.T.A. » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6839)

DECRETO 10 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della S.m.s. « Maci », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 31 ottobre 1984, n. 423074, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuò soccorso « Maci », con sede in Roma;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Maci » è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 6 novembre 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Maci » con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Izzo.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Maci » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6840)

DECRETO 12 dicembre 1984.

Divieto di commercializzazione di catena natalizia luminosa con soggetti decorativi a 20 luci, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico entro limiti di tensione;

Visto l'art. 9 della predetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione nel mercato o di limitare con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della summenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione dell'art. 2 della legge citata;

Viste le segnalazioni dell'Unione nazionale consumatori inviate in data 21 maggio 1982, 6 settembre 1982 e 28 gennaio 1983;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 13 marzo 1984, il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato di Milano, presso la ditta Albertini, via Rembrandt, 9, in Milano;

Considerando che dai risultati degli esami eseguiti dall'istituto I.M.Q., designato con decreto ministeriale del 23 luglio 1979, detto materiale è risultato non essere conforme ai principi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato I al presente decreto (relazione I.M.Q. 629);

Considerando la comunicazione trasmessa alla ditta Albertini ed alla ditta Ar.Co. - Merlo Nero in data 19 novembre 1984, n. 153618 e n. 153619;

Considerando la necessità e l'urgenza di impedire la circolazione in Italia di materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Articolo unico

E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la produzione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, a causa della non conformità ai principi di sicurezza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nella relazione di cui all'allegato I al presente decreto:

Catena luminosa con soggetti decorativi a 20 *luci, volt* 220.

Grossista: ditta Ar.Co. - Merlo Nero - Via Bernardino Luini, 17 - 22070 Casnate (Como).

Rivenditore: ditta Albertini - Via Rembrandt, 9 - 20147 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO I

IMQ

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi
elettrotecnici ed elettronici e per
gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

Relazione IMQ N. 629

RELAZIONE

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Milano il 27 marzo 1984.

1. *Oggetto delle prove.*

Tipo di prodotto: Catene luminose decorative per lampade a pisello
Modello: —
Costruttore: Sconosciuto
Grossista: Ditta Ar.Co. - Merlo Nero - 22070 Casnate (Como) - Via Bernardino Luini, 17
Rivenditore: Ditta Albertini - 20147 Milano - Via Rembrandt, 9
Descrizione: Catena luminosa con soggetti decorativi da 20 luci - 220 V
Dati forniti da: Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Milano

Altre caratteristiche fornite dal costruttore elencate alla pagina: —

2. *Numero esemplari provati*: 1

3. *Scopo delle verifiche e prove.*

Verificare la conformità ai princìpi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-9/IX-1976 - Fascicolo 414 - « Norme per catene luminose decorative funzionanti con lampade a pisello » e Variante V1/XI-1981.

4. *Data delle prove*: dal 2 al 31 luglio 1984

5. *Esito delle prove* (Rapporto di prova n. 1280s/4)

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove *non* è conforme ai princìpi generali in materia di sicurezza precisati all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 2 pagine - disegni - tabelle - fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 16 ottobre 1984

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
Il vice direttore generale
dott. ing. NANDO CAMPRIANI

Responsabile della prova
R. LUNI GARGIONI

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N. 629

Pag. 2

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791)

1) *Requisiti generali.*

a) La catena oggetto delle prove è sprovvista di dati di targa o scheda riportante le caratteristiche elettriche fondamentali.

b) Sull'apparecchio o sull'imballaggio non è riportato il nome del fabbricante.

c) La spina non risponde ai requisiti di alcuna tabella di unificazione.

d) La catena non è progettata o costruita in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Le persone e gli animali domestici non sono adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatto diretto o indiretto, in quanto le distanze minime di sicurezza tra parti in tensione e parti accessibili e tra parti in tensione di diversa polarità non sono rispettate.

b) La sezione dei cavi di alimentazione è insufficiente ($2 \times 0{,}25$ mm² anziché $2 \times 0{,}5$ mm²).

d) I conduttori non sono provvisti di doppio isolamento.

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) La catena non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova di resistenza alla trazione effettuata sul micro attacco, si verifica la rottura del cavo ad esso connesso.

(6972)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 dicembre 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982 (quadriennali), 1° luglio 1982 (quadriennali), 1° gennaio 1983 (quadriennali), 1° luglio 1983 (triennali e quinquennali), 1° gennaio 1984 (quadriennali e settennali), 1° luglio 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1985 e scadenza 1° luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 263384/66-AU-6 del 16 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 4460/66-AU-15 del 19 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9677/66-AU-28 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 711506/66-AU-39 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.200 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.400 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 717251/66-AU-55 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1985 e scadenza 1° luglio 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° luglio 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

all'8,25% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982;

all'8,25% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;

all'8,25% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

al 7,75% per i CCT triennali 1° luglio 1983;

all'8,25% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

al 7,75% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;

all'8,25% per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

al 7,85% per i CCT settennali 1° luglio 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 263384 del 16 dicembre 1981, n. 4460 del 19 giugno 1982, n. 9677 del 16 dicembre 1982, n. 711506 e n. 711507 del 18 giugno 1983, n. 717251 e n. 717252 del 16 dicembre 1983, n. 210957 del 18 giugno 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1985, è determinato nella misura:

dell'8,25% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 7;

dell'8,25% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 6;

dell'8,25% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 5;

del 7,75% per i CCT triennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.200 miliardi; cedola n. 4;

dell'8,25% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.400 miliardi; cedola n. 4;

del 7,75% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 3;

dell'8,25% per i CCT settennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 4.750 miliardi; cedola n. 3;

del 7,85% per i CCT settennali 1° luglio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 2.115.875.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 165.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982;

di L. 82.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;

di L. 165.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

di L. 248.000.000.000 per i CCT triennali 1° luglio 1983;

di L. 280.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

di L. 155.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;

di L. 391.875.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

di L. 628.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(6976)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 1984.

Targhe unificate di identificazione e segnalazione degli organi di captazione di corrente per filobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che autorizzano il Ministero dei trasporti ad emanare le norme regolamentari sulle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile di ferrovie e di altri servizi di trasporto, ferme restando, per i veicoli destinati a circolare su strada, le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali;

Visto l'art. 27 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1959, n. 393, che definisce come filoveicoli i veicoli a motore elettrico alimentato per contatto da una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie;

Visto l'art. 32 del citato testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1959, n. 393, sostituito dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che definisce la « sagoma limite » anche dei filobus;

Considerato:

che il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1959, n. 393, non prevede che i filoveicoli debbano essere muniti di targa di riconoscimento, rilasciata da organi statali, per poter circolare su strada; il che ha comportato la non uniformità degli elementi esterni per la individuazione dei singoli filoveicoli;

che le vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano, emanate in applicazione della legge 1° marzo 1968, n. 186, sulle « linee di trazione elettrica », stabiliscono il valore minimo di m 4,80 per l'altezza del filo di contatto e degli alimentatori aerei in sede sul piano stradale, per linee filoviarie in sede riservata o promiscua; per cui gli organi captatori di corrente dei filoveicoli debbono essere considerati al di fuori della sagoma limite ammessa — altezza massima da terra di 4,30 m — ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38; sagoma che è da intendersi, perciò, limitatrice delle sole dimensioni della carrozzeria del filoveicolo;

che per motivi tecnici gli stessi organi captatori di corrente ed i relativi dispositivi di raccolta e limitazione dell'esecuzione, debbono risultare sporgenti anche posteriormente rispetto alla carrozzeria, per cui nel punto 6.2 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 23 aprile 1977, sulle caratteristiche funzionali ed approvazioni dei tipi di filobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale, è stato previsto che tali dispositivi, da non computare nella lunghezza del veicolo, debbano essere verniciati a strisce bianche e rosse onde essere visivamente evidenziati;

che, onde consentire di non interrompere il servizio pubblico in caso di mancanza della corrente elettrica nella linea di contatto ovvero di interruzioni stradali e per altre esigenze, nel punto 5.2 del citato allegato *A* del decreto ministeriale 23 aprile 1977, sulle caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di filobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale, è stata già consentita l'installazione di gruppi per spostamenti autonomi dei filobus;

che anche durante tali spostamenti autonomi, come in caso di sosta e di traino, gli organi captatori di corrente del filobus debbono risultare, di necessità, abbassati, e pertanto risultano sporgenti rispetto alla sagoma posteriore del veicolo, configurandosi uno stato paragonabile a quello dei carichi sporgenti di cui allo art. 119 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Ritenuto che occorra, in relazione a quanto sopra considerato, impartire le necessarie disposizioni per ottenere una più facile individuazione dei singoli filoveicoli e per garantire maggiori condizioni di sicurezza durante la loro circolazione, indipendentemente anche dalla loro sovvenzionabilità con contributo statale;

Decreta:

Art. 1.

I filoveicoli, di cui all'art. 27 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, durante la ricolazione su strada, anche se trainati od in fase di spostamento autonomo dalla linea di contatto, debbono essere muniti a cura dell'Azienda esercente, di una targa posteriore e di una corrispondente targa anteriore, che indichino la provincia, in cui si trova la filovia, l'Azienda esercente ed il numero progressivo aziendale d'identificazione del veicolo. Gli elenchi delle targhe rilasciate debbono essere tempestivamente depositati presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio, che li annoterà in apposito registro.

Le targhe di cui al primo comma debbono rispondere alle caratteristiche fissate in tabelle d'unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti - D.G. M.C.T.C.

Art. 2.

I filoveicoli per poter circolare su strada, debbono avere gli organi captatori della corrente, ed i relativi dispositivi di raccolta e limitazione della escursione, evidenziati, nelle zone che sporgono oltre la carrozzeria, mediante verniciatura a strisce alternate bianche e rosse con prodotti riflettenti.

Qualora, poi, un filoveicolo circoli trainato od in marcia autonoma dalla linea di contatto, dovrà essere posto, in prossimità degli organi di captazione di corrente sporgenti posteriormente oltre la carrozzeria, il pannello a strisce alternate di colore bianco e rosso previsto per i carichi sporgenti, oltre la sagoma propria del veicolo, dal terzo comma dell'art. 119 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. In tabelle d'unificazione a carattere definitivò, da approvare da parte del Ministero dei trasporti - D.G. M.C.T.C., sono stabilite le caratteristiche dimensionali concernenti le posizioni e l'ingombro dei dispositivi per la raccolta e la limitazione dell'escursione degli organi di captazione di corrente dei filobus.

Roma, addì 3 dicembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(6933)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3316/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1985).

Regolamento (CEE) n. 3317/84 del Consiglio, del 22 novembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1985).

Regolamento (CEE) n. 3318/84 della commissione, del 27 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

comune

Regolamento (CEE) n. 3319/84 della commissione, del 27 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3320/84 della commissione, del 23 novembre 1984, riguardante l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3588/82 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3321/84 della commissione, del 27 novembre 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3322/84 della commissione, del 27 novembre 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3323/84 della commissione, del 27 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3324/84 della commissione, del 27 novembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Regione 5.

Pubblicati nel n. L 310 *del* 28 *novembre* 1984.

(295/C)

Regolamento (CEE) n. 3325/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3326/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3327/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3328/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3329/84 della commissione, del 27 novembre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3330/84 della commissione, del 28 novembre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2468/72 che designa i centri di raccolta e i centri di trasformazione e d'ammasso per l'intervento nel settore del tabacco greggio.

Regolamento (CEE) n. 3331/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3332/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3333/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3334/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/94.

Regolamento (CEE) n. 3335/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la tredicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 3336/84 della commissione, del 28 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3337/84 del Consiglio, del 27 novembre 1984, che istituisce un dazio antidumping, definitivo su certe importazioni di carbonato di sodio denso, originario degli Stati Uniti d'America.

Pubblicati nel n. L 311 *del* 29 *novembre* 1984.

(296/C)

Regolamento (CEE) n. 3338/84 del Consiglio, del 27 novembre 1984, concernente l'applicazione della decisione n. 1/84 della commissione mista CEE-Austria, Transito comunitario, che emenda l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3339/84 del Consiglio, del 27 novembre 1984, concernente l'applicazione della decisione n. 1/84 della commissione mista CEE-Svizzera, Transito comunitario, che emenda l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3340/84 del Consiglio, del 28 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto riguarda l'applicazione di un nuovo regime per l'importazione di determinati formaggi provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 3341/84 del Consiglio, del 28 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova e che prevede disposizioni particolari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1831/84.

Regolamento (CEE) n. 3342/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3343/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3344/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3345/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 3346/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 12 al 18 novembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3347/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3348/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3349/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3350/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 312 *del* 30 *novembre* 1984.

(297/C)

Regolamento (CEE) n. 3351/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3352/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3353/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3354/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3355/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3356/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3357/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3358/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3359/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3360/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3361/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3362/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3363/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3364/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3365/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3366/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3367/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3368/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Regolamento (CEE) n. 3369/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/84 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele.

Regolamento (CEE) n. 3370/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 3371/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici alla importazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3372/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3373/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3374/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3375/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3376/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3377/84 della commissione, del 30 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del nasello e dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3378/84 della commissione, del 30 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del nasello e dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Germania.

Regolamento (CEE) n. 3379/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3380/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3381/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3382/84 della commissione, del 30 novembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3383/84 della commissione, del 29 novembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 313 *del* 1° *dicembre* 1984.

(298/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Gorlago.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5452, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Gorlago è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.068.003.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.088.799.180 iscritto a ruolo a nome della ditta Plebani Isaia. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5453, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Gorlago è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.264.855.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.289.485.600 iscritto a ruolo a nome della ditta Albani Mario e della ditta Albani Mario e Donati Silvana. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6886-6887)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzignano.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5466, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzignano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.498.757.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.554.727.520 iscritto a ruolo a nome della sig.a Salvato Maria Pia. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6888)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5471, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 433.208.111, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 443.134.320, iscritto a ruolo a nome del sig. Marchisio Francesco. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6889)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Capracotta.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5472, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Capracotta è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 71.558.232 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 76.713.370, iscritto a ruolo a nome della ditta Comegna Adriano e Rodolfo Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Isernia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6890)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del periodo di occupazione media mensile, da valere ai fini contributivi, per i soci di cooperative che esplicano l'attività di assistenza ai minori ed emarginati in genere nella provincia di Torino.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative che esplicano l'attività di assistenza ai minori ed emarginati in genere, è così determinato:

26 giornate lavorative per i soci minorati;
15 giornate lavorative per i soci non minorati.

(6720)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Fiduciaria internazionale - Società a responsabilità limitata », in Genova, ad esercitare attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 19 novembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria internazionale - Società per azioni », in Genova, alla società « Fiduciaria internazionale - Società a responsabilità limitata », in Genova, limitata alla sola attività fiduciaria.

(6721)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1983, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1984, n. 996, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1984, registro n. 17, foglio n. 174, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1983 è stabilito in +7,329.

(6946)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 474 Mod. 25-A. — Data: 16 maggio 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Croce-Nanni Giorgina, nata a Napoli il 1° novembre 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 13 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1905,500	1905,500	1905,75	1905,500	1905,65	1905,75	1905,800	1905,500	1905,500	1905,50
Marco germanico	616,690	616,690	616,95	616,690	616,45	616,72	616,750	616,690	616,690	616,69
Franco francese	201,250	201,250	201,50	201,250	201,12	201,25	201,250	201,250	201,250	201,25
Fiorino olandese	546,720	546,720	546,40	546,720	546,50	546,52	546,330	546,720	546,720	546,72
Franco belga	30,674	30,674	30,70	30,674	30,65	30,67	30,670	30,674	30,674	30,67
Lira sterlina	2282,100	2282,100	2280 —	2282,100	2278 —	2282,15	2282,200	2282,100	2282,100	2282 —
Lira irlandese	1924,100	1924,100	1926 —	1924,100	1922,50	1924,30	1924,500	1924,100	1924,100	—
Corona danese	172,320	172,320	172,50	172,320	172,10	172,32	172,330	172,320	172,320	172,32
Dracma	15,034	15,034	15 —	15,034	—	—	15,033	15,034	15,034	—
E.C.U.	1377,600	1377,600	1376 —	1377,600	1376,50	1377,52	1377,450	1377,600	1377,600	1377,60
Dollaro canadese	1443,400	1443,400	1443 —	1443,400	1442 —	1443,25	1443,110	1443,400	1443,400	1443,40
Yen giapponese	7,716	7,716	7,72	7,716	7,70	7,71	7,716	7,716	7,716	7,71
Franco svizzero	747,330	747,330	746,50	747,330	746 —	747,21	747,100	747,330	747,330	747,33
Scellino austriaco	87,868	87,868	87,82	87,868	87,75	87,86	87,870	87,868	87,868	87,86
Corona norvegese	213,480	213,480	213,25	213,480	213,15	213,41	213,350	213,480	213,480	213,48
Corona svedese	216,170	216,170	216 —	216,170	215,75	216,11	216,060	216,170	216,170	216,17
FIM	296,620	296,620	296,50	296,620	296,50	296,73	296,650	296,620	296,620	—
Escudo portoghese	11,520	11,520	11,52	11,520	11,50	11,50	11,480	11,520	11,520	11,52
Peseta spagnola	11,120	11,120	11,73	11,120	11,11	11,12	11,120	11,120	11,120	11,12

Media dei titoli del 13 dicembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,700
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	97,075
» 6 % » » 1971-86	92,250
» 6 % » » 1972-87	88,650
» 9 % » » 1975-90	89,775
» 9 % » » 1976-91	89,600
» 10 % » » 1977-92	95,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85	99,725
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100,025
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	100,900
» » » » 1- 1-1982/86	100,900
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	102,825
» » » » 1- 7-1982/86	101,900
» » » » 1- 8-1982/86	101,550
» » » » 1- 9-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1982/86	101,300
» » » » 1-11-1982/86	101,850
» » » » 1-12-1982/86	102,450
» » » » 1- 7-1983/86	100,500
» » » » 1- 8-1983/86	100,125
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1983/86	100,600
» » » » 1- 1-1983/87	101,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87	101,600
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,550
» » » » 1- 6-1983/87	102,075
» » » » 1-11-1983/87	100,925
» » » » 1-12-1983/87	100,725
» » » » 1- 7-1983/88	101,750
» » » » 1- 8-1983/88	101,725
» » » » 1- 9-1983/88	101,550
» » » » 1-10-1983/88	101,525
» » » » 1-11-1983/88	102,250
» » » » 1- 1-1984/88	100,425
» » » » 1- 2-1984/88	100,100
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1-11-1983/90	102,250
» » » » 1-12-1983/90	102,550
» » » » 1- 1-1984/91	102,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,800
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 1- 4-1984/91	100,400
» » » » 1- 5-1984/91	100,650
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	99,775
» » » 17 % 1- 5-1985	100,800
» » » 17 % 1- 7-1985	101,400
» » » 17 % 1-10-1985	101,600
» » » 16 % 1- 1-1986	101,450
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	96,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,450
» » » » 1983/90 11,50 %	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1905,650
Marco germanico	616,720
Franco francese	201,250
Fiorino olandese	546,525
Franco belga	30,672
Lira sterlina	2282,150
Lira irlandese	1924,300
Corona danese	172,325
Dracma	15,033
E.C.U.	1377,520
Dollaro canadese	1443,255
Yen giapponese	7,716
Franco svizzero	747,215
Scellino austriaco	87,869
Corona norvegese	213,415
Corona svedese	216,115
FIM	296,635
Escudo portoghese	11,500
Peseta spagnola	11,120

Avviso di rettifica. — Nell'elenco dei cambi medi relativi al giorno 10 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1984, deve essere apportata la seguente rettifica: scellino austriaco: da L. *87,725* a L. *87,726*.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza, per un periodo massimo di 12 mesi, della riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

Fiber Car S.p.a. di Piacenza - 19 dicembre 1983;

Misterflex S.p.a. di Civezzano (Trento) - 27 settembre 1982;

Mario Villa S.r.l. di Milano - 31 ottobre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

Denver italiana Sellerie riunite S.p.a. di Novate Milanese - aprile 1983-aprile 1984;

Maillot Savarez Catgut e corde italiane S.r.l. di Milano - marzo 1983-marzo 1984;

Rivolta & Crivelli S.p.a. di Agrate Brianza (Milano) - dicembre 1983-dicembre 1984;

So.Ge.Color S.p.a. di Limena (Padova) - luglio 1983-giugno 1984;

Walker Pen S.p.a. di Settimo Torinese - settembre 1983-settembre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di riconversione aziendale della società Gaeta industrie petroli S.p.a. di Gaeta (Latina), per il periodo agosto 1982-agosto 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vetro piano operanti nella provincia di Pisa, a decorrere dal 28 maggio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi nazionale delle aziende industriali del settore per la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento (fibro-cemento).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi nazionale delle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi nazionale delle aziende industriali del settore molitorio, a decorrere dal 1° dicembre 1983 (v. codice ISTAT voce 416.1).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale dei comuni di Corfinio, Raiano e Vittorito (L'Aquila) a seguito della sospensione dei lavori relativi ai progetti PS 23/310 (impianto irriguo Corfinio II) e PS 23/635 (fiume Sagittario), a decorrere dal 2 aprile 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di San Lorenzo Bellizzi, a decorrere dal 17 novembre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Napoli-Secondigliano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetti 503/N, 31/019 e 31/020, a decorrere dal 7 maggio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Pozzuoli (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario Cuma, I e II lotto, progetti PS3/45 e PS3/45 B, a decorrere dall'11 giugno 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, nei confronti dell'unità locale di Foggia della Indeni S.p.a., la permanenza delle cause di intervento di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, per il periodo dicembre 1983-dicembre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha riconosciuto, nei confronti della società Lidman S.p.a., la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, per il periodo aprile-ottobre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Henkel italiana S.p.a. di Milano - giugno 1984-maggio 1985;

Marazzi ceramiche S.p.a., con sede legale in Bologna e stabilimenti di Fiorano Modenese e Sassuolo (Modena) - aprile 1984-marzo 1985;

Speedline S.p.a., con sede legale in Venezia e stabilimento ed uffici di Tabina Caltana di Santa Maria di Sala (Venezia) - gennaio 1984-dicembre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Bassetti S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento di Vimercate (Milano) - novembre 1983-novembre 1984;

F.A.T.M.E. S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimenti di Roma, Catania, Napoli, Palermo e Venezia-Mestre - novembre 1983-novembre 1984;

Idromacchine S.a.s., con sede legale in Spinea (Venezia) e stabilimento di Porto Marghera (Venezia) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Parke Davis S.p.a., con sede legale in Milano ed unità produttive di Casatenovo (Como) e Lainate (Milano) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Piarotto fabbricamobili S.p.a. di Mirano-Campocroce (Venezia) - marzo 1984-marzo 1985;

Sigismondo Piva S.p.a., con sede legale e amministrativa in Milano e stabilimenti di Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno) - maggio 1983-maggio 1984;

Unione manifatture S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento di Verbania-Intra (Novara) - aprile 1984-aprile 1985.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti imprese:

Alfa Chemicals italiana S.p.a., con sede amministrativa di Milano e stabilimento di Bulciago (Como) - gennaio 1984-dicembre 1984;

Area industrie ceramiche S.p.a. di Anagni (Frosinone) - gennaio 1984-dicembre 1984;

Aurea S.r.l. di Cossato (Vercelli) - agosto 1983-agosto 1984;

Aurelio Menozzi & R. De Rosa S.a.s., con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimenti di Montesilvano e Atri (Teramo) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Bossi S.p.a. di Cameri (Novara) - agosto 1983-luglio 1984;

Calzificio Sebino S.p.a. di Villongo (Bergamo) - ottobre 1982-ottobre 1983;

Ceramiche Della Robbia S.p.a. di Casalgrande (Reggio Emilia) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Ceramiche Marca Corona S.p.a. di Sassuolo (Modena) - dicembre 1983-dicembre 1984;

C.M.L. - Costruzioni meccaniche lecchesi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Lecco (Como) - aprile 1984-aprile 1985;

Comsal S.p.a. di Portoscuso (Cagliari) - settembre 1983-settembre 1984;

Comital S.p.a. di Volpiano (Torino) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Dell'acqua minerale Ferrarelle S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Riardo (Caserta) - marzo 1984-marzo 1985;

Fay italiana S.p.a. di Marcon (Venezia) - novembre 1983-novembre 1984;

F.lli Borromeo S.r.l. di Villafranca (Verona) - marzo 1984-febbraio 1985;

Fornace di Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata) - giugno 1983-giugno 1984;

Italgel S.p.a., con sede in Parma e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) - aprile 1983-marzo 1984;

Germa S.r.l. di Pavia di Udine - gennaio 1983-gennaio 1984;

Italso S.p.a. di Livorno - aprile 1984-marzo 1985;

Laterizi Arbia S.p.a. di Asciano (Siena) - marzo 1984-febbraio 1985;

Legatoria del Verbano S.p.a. di Gravellona Toce (Novara) - settembre 1983-agosto 1984;

Manifattura di Spoleto S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento di Spoleto (Perugia) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Manifattura di Valduggia S.p.a., con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Valduggia e Borgosesia (Vercelli) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Mediterranea costruzioni metalmeccaniche S.p.a. di Catania - fino al 19 giugno 1982;

Parmalat Paestum di Capaccio Paestem (Salerno) - gennaio 1984-dicembre 1984;

Pica S.p.a. di Pesaro - dicembre 1983-dicembre 1984;

Pierino Branella & C. S.p.a. di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) - giugno 1983-maggio 1984;

Solvay & C. Società anonima, sede direzionale di Milano - maggio 1984-maggio 1985;

Spagnoli sud S.p.a. di Mormanno (Cosenza) - maggio 1982-maggio 1983;

Tankital S.r.l., già Lollini S.p.a., di Gricignano d'Aversa (Caserta) - novembre 1983-novembre 1984;

Terme di Crodo S.p.a., con sede sociale in Novara, sede amministrativa di Milano, stabilimento di Crodo (Novara), depositi di Milano, Genova e Roma - dicembre 1983-dicembre 1984;

Umbria mineraria S.p.a., con sede sociale in Milano e stabilimento di Nocera Umbra (Perugia) - luglio 1983-giugno 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza, per un periodo massimo di 12 mesi, della crisi aziendale delle seguenti società:

Ceta ponteggi tubolari S.p.a. di Bergamo - 3 ottobre 1983;

Comec - Costruzioni meccaniche S.n.c. di Chieti Scalo - 24 ottobre 1983;

Mac Coy S.r.l. di Ruvo di Puglia (Bari) - 1° novembre 1982;

Maglie di Sevres S.p.a., con sede in Carpi (Modena) e stabilimento di Fontana di Rubiera (Reggio Emilia) - 26 settembre 1983;

Margaritelli centrale S.p.a., con sede legale in San Venanzo (Terni), sede amministrativa e stabilimento di Perugia - 28 agosto 1983;

O.M. Garniga S.r.l. di Isera (Trento) - 21 febbraio 1983;

O.R.M. di Moretti & C. S.a.s. di Rivoli-Cascine Vica (Torino) - 9 aprile 1983;

Pautasso Felice & C. S.a.s., con sede in Carignano (Torino) e stabilimento di Osasio (Torino) - 1° settembre 1979;

Taurus Sages S.r.l., con sede in San Secondo di Pinerolo (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino) - 24 gennaio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Copredil prefabbricati Piemonte di Salvo Pio & C. S.a.s. di Torino;

Delta S.r.l. di S. Giorgio Jonico (Taranto);

Happy S.n.c. di Lippolis Ermanno & C. di Putignano (Bari);

Maglificio del Salento di Ugento (Lecce);

P.G.M. - Polveri e graniglie metalliche S.p.a. di Trezzano sul Naviglio (Milano);

Rimola Angelo di Trecate (Novara).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società J. Pretz S.a.s. del dott. Leo V. Pretz & C. di Mezzaselva di Fortezza (Bolzano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti imprese:

Adriano Pali S.p.a. di S. Giovanni al Natisone (Udine) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Agricola umbra S.p.a., con sede legale in Bastia Umbra (Perugia) e stabilimenti di Bettona e Torgiano (Perugia) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Alfa ricerche S.p.a. di Bologna - gennaio 1984-gennaio 1985;

Alpe industrie meccaniche S.p.a. di Rovereto (Trento) - agosto 1983-luglio 1984;

A.Co.I. - Appalti costruzioni internazionali S.p.a. di Gissi (Chieti) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Astila S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento di Asti - gennaio 1984-dicembre 1984;

Astra Centro S.p.a. di Capena (Roma) - gennaio 1984-dicembre 1984;

Blowtherm S.p.a. di Camposampiero (Padova) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Ca.Me.Va. - Officina carpenteria metallica varia S.p.a. di Genova - dicembre 1983-novembre 1984;

Canapificio centro-meridionale S.p.a. di Monterotondo (Roma) - agosto 1983-agosto 1984;

Cantiere navale Breda S.p.a. di Venezia-Marghera - gennaio 1984-gennaio 1985;

Cantone industria macchine agricole S.p.a. di Vercelli - maggio 1983-maggio 1984;

Ceramica delle Puglie S.p.a. di Monopoli (Bari) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Ceramiche 3F S.p.a. di Cannara (Perugia) - agosto 1983-luglio 1984;

C.M.V. - Costruzione meccaniche S.a.s. di Valentini Fausto & C. di Roncone (Trento) - giugno 1983-giugno 1984;

Cooperativa Alba Nuova a r.l., con sede in Pisa e cantieri di Pisa e Pontedera (Pisa) - novembre 1983-novembre 1984;

Deas Club 2 di Foligno (Perugia) - giugno 1983-giugno 1984;

Derby ceramica S.r.l. di Gualdo Tadino (Perugia) - settembre 1983-settembre 1984;

Di Donato costruzioni metalliche S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli) - fino al 31 gennaio 1984;

Dima S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Elnagh S.p.a. di Zibido S. Giacomo (Milano) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Fibres S.r.l., con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montoro (Terni) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Filatools S.p.a. di Voghera (Pavia) - gennaio 1984-dicembre 1984;

Fitzgerald S.r.l. di Spinazzola (Bari) - maggio 1983-maggio 1984;

Flexbed S.p.a. di Frosinone - febbraio 1983-gennaio 1984;

Fornace di Borgonato S.r.l. di Borgonato di Corte Franca (Brescia) - novembre 1983-novembre 1984;

F.lli Masselli fu Domenico s.d.f. di Apricena (Frosinone) - aprile 1983-aprile 1984;

F.lli Tamburo S.n.c. di Agugliano (Ancona) - settembre 1982-settembre 1983;

Gapare Tronconi S.p.a. di Fagnano Olona (Varese) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Giuseppe e f.lli Bonaiti S.p.a., di Calolziocorte (Bergamo) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Grafica editoriale S.p.a., già Poligrafici editoriali S.p.a., di Bologna - dicembre 1983-novembre 1984;

Icra legnami S.p.a. di Forni di Sopra (Udine) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Idro stop S.p.a. di Cascine Vica Rivoli (Torino) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Imatex S.a.s. di Monza (Milano) - novembre 1983-novembre 1984;

Imprese riunite Pratticò-Giunta-Zaffino-Crea S.p.a., con sede in Reggio Calabria e cantiere di Rogudi (Reggio Calabria) - marzo 1983-marzo 1984;

Industria della poltrona Pizzetti S.p.a. di Roma - dicembre 1983-dicembre 1984;

I.R.M.E.L. S.n.c. di Omegna (Novara) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Interlegno di Bracchetti & C. S.a.s. di Rovereto (Trento) - agosto 1983-agosto 1984;

In.Vi.R. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Brandizzo (Torino) - aprile 1983-aprile 1984;

Ipla S.p.a., con sede legale in Colloredo di Prato (Udine) e stabilimenti di Colleredo di Prato, Pozzuolo del Friuli (Udine) e Pordenone - dicembre 1983-dicembre 1984;

La Nuova Ossolana S.p.a., con sede legale in Novara e unità di Verbania-Pallanza (Novara) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Laura Aponte S.r.l. di Roma - maggio 1983-maggio 1984;

Macchine agricole Sicilia S.p.a. di Palermo - aprile 1983-aprile 1984;

Maglificio Ma-Ri-Ma S.r.l. di Saltrio (Varese) - novembre 1983-novembre 1984;

Maglificio Jacqueline S.p.a. di Thiene (Vicenza) - novembre 1983-novembre 1984;

Maglificio Robbi S.p.a. di Inveruno (Milano) - novembre 1983-novembre 1984;

Manifattura Corona S.p.a., con sede amministrativa in Bovolenta (Padova) e stabilimento di Bagnoli di Sopra (Padova) - luglio 1983-luglio 1984;

Manifattura Pieka S.p.a., con sede in Seregno (Milano) e stabilimento di S. Giovanni Bianco (Bergamo) - dicembre 1982-dicembre 1983;

Manifattura Satta e Bottelli S.p.a. di Nerviano (Milano) - maggio 1983-maggio 1984;

Manifatture Segalini S.p.a., con sede in Molteno (Como) e stabilimenti di Molteno e Ballabio (Como) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Maric S.p.a. di Rovereto (Trento) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Mario Saporiti S.n.c. di Alessandro Saporiti & C. di Tradate (Varese) - novembre 1983-novembre 1984;

Marsica confezioni S.n.c. di Tagliacozzo (L'Aquila) - 25 novembre 1982-25 aprile 1983;

Matteo Da Gualdo S.p.a. di Gualdo Tadino (Perugia) gennaio 1983-dicembre 1983;

Metallizzazione italiana S.p.a. di Pavia - gennaio 1984-dicembre 1984;

Metalmeccanica di Ranieri Giordano di Forlì - ottobre 1983-ottobre 1984;

Metal Padovan S.p.a. di Noventa (Vicenza) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Mobilcasa S.p.a. di Sinalunga (Siena) - settembre 1983-agosto 1984;

Mobilificio Fastigi S.p.a. di Martinsicuro (Teramo) - marzo 1984-marzo 1985;

Moretti S.a.s. di Torino - ottobre 1983-ottobre 1984;

Motori Slanzi Novellara S.p.a., con sede in Novellara (Reggio Emilia) e stabilimenti di Novellara ed Ala (Trento) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Nambrone Le Fonti S.p.a. di Carisolo (Trento) - ottobre 1983-ottobre 1984;

N.E.S. - Nuova elettromeccanica sud S.p.a. di Campo Calabro (Reggio Calabria) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Nese S.p.a., con sede legale e stabilimento in Nese di Alzano Lombardo (Bergamo) - dicembre 1983-dicembre 1984;

O/Cava meccanica S.p.a. di Orbassano (Torino) - maggio 1983-aprile 1984;

Officine Mec-Carpensalda S.n.c. di Livorno - dicembre 1983-novembre 1984;

Officine meccaniche Ing. Giuseppe Dell'Orto S.p.a. di Milano - febbraio 1984-febbraio 1985;

Officine Riva S.p.a. di Povolaro di Dueville (Vicenza) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Officine San Marco S.p.a. di Livorno - gennaio 1984-dicembre 1984;

O.M.B.A. di Bergamo - agosto 1983-agosto 1984;

Omel S.p.a. di Lissone (Milano) - dicembre 1983-dicembre 1984;

OMG - Officine meccaniche f.lli Giordano & C. S.a.s. di Lusiglié (Torino) - ottobre 1983-ottobre 1984;

O.M.I. - Officine meccaniche ed impiantistiche S.p.a. di Arzano (Napoli) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Pastificio Andrea Prandi S.r.l. di Sassari - febbraio 1983-febbraio 1984;

Pavan di Guido Pavan & C. S.a.s., con sede in Milano e stabilimento di Veruno (Novara) - dicembre 1983-dicembre 1984;

A. Perazzone S.r.l. di Torino - gennaio 1983-gennaio 1984;

Petrucciani e figli S.r.l., con sede sociale in Campobasso e stabilimento di Ripalimosani (Campobasso) - agosto 1983-agosto 1984;

Rangoni eurocar S.p.a. di Trento - gennaio 1983-dicembre 1983;

Royal elettrodomestici S.p.a. di S. Quirino (Pordenone) - settembre 1983-settembre 1984;

S.A.E.T. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Samim S.p.a., con sede in Roma e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro) - marzo 1983-marzo 1984;

Seac S.p.a. di Carmagnola (Torino) - gennaio 1984-gennaio 1985;

S.E.R.I. S.a.s. di Torino - gennaio 1984-dicembre 1984;

A. Sibau S.p.a. di Ipplis di Premariacco (Udine) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Siccet - Arch. E. Monti - Cantieri S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Concorezzo (Milano) - febbraio 1983-febbraio 1984;

Sintar S.r.l. di Ascoli Piceno - novembre 1983-novembre 1984;

S.I.P.A.C. - Società industriale plastica detersivi chimici S.n.c. di Andria (Bari) - aprile 1983-aprile 1984;

Sipel sud S.r.l. di Longano (Isernia) - dicembre 1982-dicembre 1983;

S.I.V. di Vinovo (Torino) - gennaio 1983-dicembre 1983;

Solmec S.p.a. di Rovigo - marzo 1983-marzo 1984;

S.O.R. - Società officine romagnole S.p.a. di Diegaro di Cesena (Forlì) - febbraio 1983-febbraio 1984;

Spezzotti Luigi S.p.a. di Udine - settembre 1983-settembre 1984;

Tendaggimantea S.p.a. di Capiago Intimiano (Como) - aprile 1984-aprile 1985;

Termisol S.p.a. di Rubano (Padova) - novembre 1983-novembre 1984;

Tessitura di Merate S.p.a. di Merate (Como) - maggio 1983-maggio 1984;

Tessitura f.lli Terragni S.p.a., con sede in Como e stabilimenti di Como e Montano Lucino (Como) - febbraio 1984-febbraio 1985,

Tontini pesca S.r.l. di Anzio (Roma) - agosto 1983-agosto 1984;

Tornilegno friulana Romanutti S.p.a. di S. Giovanni al Natisone (Udine) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Umberto Terzo & figlio S.p.a. di Carini (Palermo) - gennaio 1982-gennaio 1983;

Ve.Ba.D. S.p.a., con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Gioia del Colle (Bari) - maggio 1983-aprile 1984;

Venica & Mocchiutti S.p.a. di Cormons (Gorizia) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Vigorelli Genova S.p.a. di Genova - giugno 1983-giugno 1984;

Walter Tosto serbatoi di Chieti - luglio 1983-luglio 1984;

Zincheria friulana S.p.a. di Venzone (Udine) - ottobre 1983-settembre 1984;

Zincol marchigiana S.p.a. di Monsano (Ancona) - dicembre 1983-dicembre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Ce.Ar. S.r.l. di Rovigo - gennaio 1983-gennaio 1984;

C.M.C.M. - Cooperativa muratori cementisti e manovali di S. Alberto (Ravenna) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Fabbrica laterizi Fortore S.r.l., con stabilimento in Celenza Valfortore (Foggia) - novembre 1983-novembre 1984;

Filseta Valchisone S.p.a. di Perosa Argentina (Torino) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Grove Italia S.p.a. di Voghera (Pavia) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Grove-Valve systems S.p.a. di Ospiate di Bollate (Milano) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Gruppo S.C. Sogene: Società generale immobiliare Sogene Holding, SGI Sogene lavori Subholding, SGI Sogene case Subholdin, Sviluppo tecnica Subholding, Gismag Subholding e Gispref sud Subholding, con sede in Roma, uffici di Napoli, unità di Genova, Torino, Milano, Bologna e cantiere di Catania - ottobre 1982-ottobre 1983;

Mazzini ICI S.p.a. di Ciserano, località Zingonia (Bergamo) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Nuova motori Bassani S.p.a. di Lodi (Milano) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Romiti Oriente Nello, con sede legale di Roma e unità produttiva presso il cantiere di Ortona (Chieti) - 1° gennaio 1982-31 luglio 1983;

Lombardi S.p.a. di Tresigallo (Ferrara) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Sidermontaggi S.p.a. di Taranto - marzo 1984-marzo 1985;

Unione manifatture S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimenti di Nerviano (Milano) e Trecate (Novara) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Verrina S.r.l., con sede legale in Genova e stabilimento di Genova-Prà - gennaio 1984-gennaio 1985.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale della società Valducci S.p.a. di Bertinoro (Ferrara).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi aziendale dell'impresa Leonetta S.p.a. di Bari per il periodo maggio 1984-maggio 1985.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 3 maggio 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinelli di Acerra (Napoli), sospesi dal lavoro dal 7 giugno 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Nola-Marigliano (Napoli), per il completamento dei lavori relativi al progetto PS/121 B, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano, sospesi dal lavoro dal 25 giugno 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da cinquantasette a sessantanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 1° agosto 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

I.Pla.Ve. S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento di Sparanise (Caserta) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Navalsud S.p.a. di Napoli - gennaio 1984-dicembre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Bruzolo di Susa (Torino) - fino al 31 gennaio 1984;

Ausatex S.p.a. di San Giorgio di Nogaro (Udine) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Boston S.p.a. di Bollate (Milano) - agosto 1983-agosto 1984;

Caleppio S.p.a. - Settore materie plastiche, con sede in Settala (Milano) e stabilimenti di Settala e Tribiano (Milano) - giugno 1982-giugno 1983;

Confezioni Magica S.r.l. di Bologna - luglio 1982-luglio 1983;

Edigrafica sud Europa S.r.l. di Palermo - gennaio 1981-ottobre 1981;

Europlastic S.p.a. di Peschiera Borromeo (Milano) - maggio 1983-maggio 1984;

Eurosak imballaggi industriali S.p.a. di Porcari (Lucca) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Filinord S.r.l., con sede in Storo (Trento) e stabilimento di Tiarno di Sopra (Trento) - marzo 1982-marzo 1983;

Fiore S.p.a., con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta) - febbraio 1984-febbraio 1985;

F.lli Tullio & Luciano Garau di Lunamatrona (Cagliari) - giugno 1983-giugno 1984;

Helitex S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento di Legnano (Milano) - fino al 31 maggio 1983;

ILT industrie laterizi Tacconi S.p.a., con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Giano dell'Umbria (Perugia) - maggio 1983-maggio 1984;

Imitools S.p.a. di Ferrara - gennaio 1984-gennaio 1985;

Ing. C. Olivetti & C. S.p.a., con sede legale in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Maglificio Bill Boo S.a.s. di Fano (Pesaro) - fino al 31 agosto 1984;

Manini S.p.a. di S. Maria degli Angeli di Assisi (Perugia) - settembre 1982-settembre 1983;

Moldip S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Seregno (Milano) - ottobre 1983-ottobre 1984;

N.I.Av. S.p.a., con sede legale in Potenza e stabilimento di Avigliano (Potenza) - fino al 4 ottobre 1982;

Officine Lorev Romolo Lori S.p.a. di Fabriano (Ancona) - gennaio 1984-luglio 1985;

Olivetti controllo numerico S.p.a., ora OCN S.p.a., di Marcianise (Caserta) - giugno 1983-giugno 1984;

Ort.A.Coop. cooperativa ortofrutticola Adriatica S.r.l. di Ortona (Chieti) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Il Pantalonificio di Perugia S.p.a. di Perugia - ottobre 1983-ottobre 1984;

Pirelli accessori industriali S.p.a. di Milano - ottobre 1983-ottobre 1984;

Rotocalco Caprotti & C. di Torino - ottobre 1983-ottobre 1984;

S.I.C.O.R. S.p.a. di Rovereto (Trento) - aprile 1983-aprile 1984;

Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Darfo Boario (Brescia) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Tubettificio ligure S.p.a., con sede legale in Abbadia Lariana (Como) e stabilimenti di Abbadia Lariana, Lecco (Como), Pontedecimo (Genova) ed Anzio (Roma) - dicembre 1981-dicembre 1982;

Wierer S.p.a., con sede in Chienes (Bolzano) e stabilimento di Fiano Romano - aprile 1983-aprile 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Antonelli sport S.r.l. di Bologna - novembre 1981-novembre 1982;

Beton Friuli S.p.a. di Tavagnacco (Udine) - novembre 1983-novembre 1984;

CFM ricambi S.p.a. f.lli Camozzi di Milano - dicembre 1983-dicembre 1984;

Cimmy S.p.a. di Casoria (Napoli) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Cogema S.r.l. compagnia generale manutenzione, con sede in Napoli e unità produttiva presso lo stabilimento Alfa Romeo S.p.a. di Pomigliano d'Arco (Napoli) - febbraio 1984-febbraio 1985; 1985;

Conceria Romeo Di Pasquale Maffei & C. S.n.c. di Solofra (Avellino) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Confezioni Bosatelli di eredi Bosatelli Antonio di Bonate Sotto (Bergamo) - novembre 1982-novembre 1983;

Confezioni Gipa S.r.l. di Modugno (Bari) - maggio 1983-maggio 1984;

Cucirini internazionale S.p.a. di Ferrandina (Matera) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Del Monego S.p.a., con sede ed uffici in Milano e stabilimento di Legnano (Milano) - gennaio 1984-gennaio 1985.

Detas S.p.a. di Coseano (Udine) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Elettromeccanica Conato S.p.a. di Torre Annunziata (Napoli) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Emilio De Magistris S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento di Bagnolo Cremasco (Cremona) - novembre 1983-novembre 1984;

Facchinetti Luigi di Cazzaniga (Bergamo) - luglio 1983-luglio 1984;

Fornaroli & C. S.r.l., con sede legale in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Francesco Lavaggi & figlio S.p.a. di Trofarello (Torino) - novembre 1983-novembre 1984;

F.lli Merlo Di Merlo G. & C. S.n.c. di Villanova Mondovì (Cuneo) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Gestioni industriali S.r.l. di S. Maria la Bruna (Napoli) - settembre 1983-settembre 1984;

Giovanni Apa S.r.l. di Torre del Greco (Napoli) - gennaio 1984-gennaio 1985;

In.Dam. di Onofrio Dischiena & C. S.a.s. di Barletta (Bari) - maggio 1983-maggio 1984;

Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a. di Pomezia (Roma) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Louiseabdrè S.r.l. di Gubbio (Perugia) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Maglificio Ennebi di Barletta (Bari) - maggio 1983-maggio 1984;

Metalloceramica Vanzetti S.p.a. di Milano - luglio 1983-luglio 1984;

Nui nuova utensileria italiana Soc. coop. a r.l. di Genova-Prà - ottobre 1983-ottobre 1984;

Oddone Mario S.r.l. di Torino - maggio 1983-maggio 1984;

Officine meccaniche Omegnesi Omo S.a.s. di Omegna (Novara) - settembre 1983-settembre 1984;

Omega officine meccaniche S.p.a. di Desio (Milano) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Renova Reifen italiana S.p.a. di Feltre (Belluno) - marzo 1983-marzo 1984;

Ricamificio del sud S.p.a., con sede sociale in Napoli e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta) - maggio 1983-maggio 1984;

Scaini S.r.l. di Milano - settembre 1983-settembre 1984;

Società italo svizzera orologi Siso S.n.c. di Mergozzo (Novara) - maggio 1983-maggio 1984;

So.Te.M. S.r.l. Società tecnica meridionale di Napoli - dicembre 1983-dicembre 1984;

Stampotecnica S.p.a. di Moncalieri (Torino) - ottobre 1982-ottobre 1983;

Stopfire compagnia italiana antincendio S.p.a. di Pozzuoli (Napoli) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Sulgom S.p.a. di Torino - maggio 1983-maggio 1984;

Tako S.p.a. di Torino - febbraio 1983-febbraio 1984;

The st. Erasmo export preserving S.p.a., con sede legale in Napoli e stabilimento di Pagani (Salerno) - luglio 1983-luglio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Cipal S.p.a. di Canicattì (Agrigento) - giugno 1983-giugno 1984;

Hydropress S.p.a. di Napoli-Barra - maggio 1984-maggio 1985;

Lanificio Di Nervesa della Battaglia S.p.a., con sede legale in Villorba (Treviso) e stabilimento di Nervesa della Battaglia (Treviso) - giugno 1983-giugno 1984;

Cooperativa operai meccanici ed affini C.Op.M.A. Società coop. a r.l., già C.O.M.A., di Castelbolognese (Ravenna) - novembre 1983-novembre 1984;

Uniref S.p.a., con sede legale in Torino, stabilimento di Castellamonte (Torino), filiali di Torino, Genova, Milano/Peschiera Borromeo, Brescia/Botticino, Firenze/Calenzano e Bologna - dicembre 1983-dicembre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Abital confezioni S.p.a. di Parona (Verona) - fino al 31 dicembre 1982;

Agreste S.p.a., con sede legale in Gambara (Brescia) e stabilimenti di Rovato e Prevalle (Brescia) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Ariflex S.p.a., con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimenti di Caronno Pertusella (marzo 1981-marzo 1982) e Alessandria (agosto 1981-agosto 1982);

Armi San Paolo S.r.l. di Brescia - gennaio 1983-gennaio 1984;

Artigianato del sud S.r.l. di Capurso (Bari) - febbraio 1983-febbraio 1984;

Artuso Luigi S.p.a. di Marostica (Vicenza) - ottobre 1983-ottobre 1984;

E. Bartoletti S.p.a., con sede legale in Forlì e stabilimenti di Forlì e Napoli - gennaio 1984-dicembre 1984;

Bender & Martiny S.p.a., con sede legale in Genova e stabilimento di Nole Canavese (Torino) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Bertolini macchine agricole S.p.a. di Reggio Emilia - marzo 1984-marzo 1985;

Bi.Me.Te. S.n.c., con sede legale in Pinerolo (Torino) e cantieri di Pinerolo e Airasca (Torino) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Botti & Co. S.a.s. di Milano - maggio 1983-maggio 1984;

A. Buratti & C. S.a.s. di Somma Lombardo (Varese) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Cagnoni & C. - Divisione Metalmeccanica S.p.a. di Osimo (Ancona) - settembre 1982-settembre 1983;

Caleppiovinil S.p.a. di Fucine di Ossana (Trento) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Camiceria Imperia S.r.l. Cooperative riunite di Camerano (Ancona) - novembre 1983-novembre 1984;

Carrozzeria Fissore S.a.s. di Savigliano (Cuneo) - giugno 1983-giugno 1984;

Cartiere Ambrogio Binda S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Vaprio d'Adda (Milano), Crusinallo (Torino) e Conca Fallata (Milano) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Ceramica della Laga S.p.a., con sede legale in Teramo e stabilimento di S. Benigno Canavese (Torino) - settembre 1983-agosto 1984;

Ceramica umbra S.p.a, con sede legale in Napoli e stabilimenti di Nocera Umbra (Perugia) e Valtopina (Perugia) ottobre 1983-ottobre 1984;

Cesa S.p.a. di Alessandria - dicembre 1983-dicembre 1984;

Chimica Augusta S.p.a., con sede in Milano e unità di Milano, Augusta (Siracusa) e Porto Torres (Sassari) - aprile 1984-aprile 1985;

Chimica Ferrandina S.p.a., con sede in S. Donato Milanese e stabilimento di Ferrandina (Matera) - aprile 1984-aprile 1985;

C.I.A.M. S.r.l. di Nereto (Teramo) - fino al 12 settembre 1983;

Clevite S.r.l. di Gardolo (Trento) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Cofler & C. S.p.a., con sede e stabilimento di Rovereto (Trento) e filiali di Torino e Milano - novembre 1983-novembre 1984;

Co.Me.Cart S.p.a., con sede legale in S. Mauro Torinese e stabilimento di Cuneo - aprile 1984-aprile 1985;

Co.Me.G. di Pietro Aretino con sede e stabilimento in Sestu (Cagliari) - ottobre 1983-settembre 1984;

Concord meccanica Re-Gi S.p.a. di Cassinette di Biandronno (Varese) - aprile 1983-aprile 1984;

Condor S.a.s., con sede legale in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Cotonificio Olcese Veneziano S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimenti di Pordenone e Torre (Pordenone) - giugno 1984-giugno 1985;

Crumar S.p.a. di Castelfidardo (Ancona) - settembre 1983-dicembre 1983;

Devalle Marcello S.p.a. di Torino - novembre 1983-novembre 1984;

Eaton nova S.p.a., con sede legale in Milano, sede amministrativa e produttiva in Desenzano del Garda (Brescia) e depositi di Milano, Roma, Napoli, Bari e Catania - ottobre 1983-ottobre 1984;

Edizione Minerva medica S.p.a., con sede ed ufficio in Torino e stabilimento di Saluzzo (Cuneo) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Elfin M.B. S.p.a., con sede legale in Torino, sede amministrativa di Borgaro Torinese (Torino) e stabilimenti di Grugliasco (Torino) e Livorno Ferraris (Vercelli) - ottobre 1983-ottobre 1984;

E.T.I. di Aliberti Francesco e Ambrosio Giuseppe di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) - marzo 1984-marzo 1985;

Excelsior strumenti musicali S.p.a. di Castelfidardo (Ancona) - settembre 1983-dicembre 1983;

Faesite S.p.a., con sede in Padova e stabilimento di Faè di Longarone (Belluno) - settembre 1983-settembre 1984;

Ferrol S.r.l., con sede legale in Milano e stabilimento di Oleggio (Novara) - ottobre 1983-settembre 1984;

Filatura Pellegatta S.p.a di Busto Arsizio (Varese) - aprile 1984-aprile 1985;

Filgomma S.p.a. di Capannori (Lucca) - ottobre 1983-ottobre 1984;

F.I.S.A.C. S.p.a., con sede legale in Como e stabilimenti di Como, Cermenate, Fino Mornasco e Portichetto (Como) - aprile 1984-aprile 1985;

Flood italiana di S.A. & G. Martinelli S.n.c. di Caivano (Napoli) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Fonderie Castelli Ceccato S.p.a. di Alte Ceccato di Montecchio Maggiore (Vicenza) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Fonderie di Salerno S.p.a. di Pellezzano (Salerno) - marzo 1984-marzo 1985;

Fonderie officine meccaniche Bongioanni S.p.a. Fomb di Fossano (Cuneo) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Fonderie e smalterie genovesi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Latina - dicembre 1983-dicembre 1984;

Fonderie San Salvo S.p.a. di San Salvo (Chieti) - novembre 1983-novembre 1984;

Fonderie e officine di Saronno S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Saronno (Varese) ed Arese (Milano) - gennaio 1984-gennaio 1985;

F.lli Bertero & C. S.p.a. di Vinovo (Torino) - novembre 1983-novembre 1984;

Gamboci costruzioni S.p.a., cantiere di Reggio Calabria - dicembre 1983-dicembre 1984;

G.C. Illumination S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimenti di Pozzolo Formigaro (Alessandria) - ottobre 1982-ottobre 1983;

Gimeco S.p.a, con sede in Savonera-Venaria (Torino) e stabilimenti di Savonera, Venaria e Torino - ottobre 1983-ottobre 1984;

Giuseppe Malerba & C. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano) - febbraio 1983-febbraio 1984;

Giustina & C. S.p.a. di Settimo Torinese (Torino) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Gornati Oreste S.r.l. di Legnano (Milano) - novembre 1983-novembre 1984;

Grado Gioacchino fu Andrea di Napoli - fino al 16 gennaio 1984;

Grund Aebi S.p.a. di Atessa (Chieti) - luglio 1983-luglio 1984;

E.P. Humbert S.p.a. di Torino - novembre 1983-novembre 1984;

Iberna S.p.a., con sede in Buccinasco (Milano) e stabilimenti di Buccinasco, Casteggio (Pavia) e Torrazza Coste (Pavia) dicembre 1983-dicembre 1984;

I.C.P. Industrie confezioni prefabbricati S.p.a. di Uta zona industriale Macchiareddu (Cagliari) - fino al 21 dicembre 1981;

Ideal clima S.p.a. di Brescia - gennaio 1984-gennaio 1985;

Igap S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Ospiate di Bollate (Milano) - febbraio 1984-febbraio 1985;

I.L.M.A.C. S.p.a. di Cafasse (Torino) - agosto 1983-agosto 1984;

Ima industrie meccaniche di Alano S.p.a., con sede legale in Verona e stabilimento di Alano di Piave (Belluno) - giugno 1983-giugno 1984;

Industrie tessili Giovanni Capasso fu Carmine S.n.c. di Frattamaggiore (Napoli) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Ing. Benvenuto Barsanti, con sede in Roma e stabilimento di Napoli-Agnano - settembre 1983-settembre 1984;

I.P.I. Impresa pulizie industriali S.r.l., con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino) - settembre 1983-settembre 1984;

Ipill S.p.a. di Fiano (Torino) - dicembre 1983-dicembre 1984;

Irt-Firt S.p.a. di Milano - novembre 1983-novembre 1984;

Istituto sieroterapico milanese «Serafino Belfanti», con sede e stabilimento in Milano e filiale di Roma - febbraio 1984-febbraio 1985;

La Puleggia S.p.a. di Castelfranco Veneto (Treviso) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Lenco Italia S.p.a. di Osimo e consociate - aprile 1984-aprile 1985;

Liquichimica meridionale S.p.a. di Tito scalo (Potenza) - fino ad ottobre 1984;

Liri industriale S.p.a. di Nichelino (Torino) - luglio 1983-luglio 1984;

Luigi Franchi S.p.a., con sede in Brescia e stabilimento di Fornaci (Brescia) - maggio 1984-maggio 1985;

Maglificio Altair Solbiati S.a.s. di Busto Arsizio (Varese) - aprile 1983-aprile 1984;

Maglificio Buricco di Bonate di Sotto (Bergamo) - novembre 1982-novembre 1983;

Maglificio di Ellera S.p.a. di Corciano di Ellera (Perugia) ottobre 1982-ottobre 1983;

Maglificio Mare di Amleto Reina di Pero (Milano) - agosto 1983-agosto 1984;

Maina S.p.a. Officine meccaniche e fonderie di Asti - maggio 1984-maggio 1985;

Marangon S.p.a. di Vigodarzere (Padova) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Masoneilan S.p.a. di Casavatore (Napoli) - marzo 1984-marzo 1985;

Massey Ferguson S.p.a. di Aprilia (Latina) - aprile 1984-aprile 1985;

Mazzucchelli celluloide S.p.a. di Castiglione Olona (Varese) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Mecar ingranaggi S.p.a. di Casalecchio di Reno (Bologna) novembre 1983-novembre 1984;

Meroni & C. S.p.a. Industrie metallurgiche, con sede in Milano e stabilimento di Torino - giugno 1983-giugno 1984;

Metalrame S.p.a. di Pianodardine (Avellino) - marzo 1984-marzo 1985;

Michele Ratti S.p.a. di Luino (Varese) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Microel S.p.a. di Tribiano (Milano) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Mosat di Mezzopera Primo di Cerreto d'Esi (Ancona) - novembre 1983-novembre 1984;

Novolan 74 S.p.a. di Gravellona Toce (Novara) - aprile 1983-aprile 1984;

O.C.E.A. S.r.l. di Castell'Alfero (Asti) - fino al 2 giugno 1983;

Officine meccaniche Lenzi S.p.a. di Trento - marzo 1983-marzo 1984;

Officine di Vallecamonica S.p.a. di Edolo (Brescia) - fino ad agosto 1984;

O.M.E.S. - Officine meccaniche del cav. Ernesto Silvestri di Reana del Rojale (Udine) - settembre 1983-settembre 1984;

Pantalonificio Mirus S.r.l. di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) - settembre 1982-settembre 1983;

Paravia ascensori S.p.a. di Salerno - febbraio 1984-febbraio 1985;

Partenofond S.p.a. di Caivano (Napoli) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Plastica Vesuviana S.p.a. di Somma Vesuviana (Napoli) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Plastisud S.p.a., con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone) ed uffici di Milano - novembre 1983-novembre 1984;

Refrattari Massa S.p.a., con sede legale in Genova e stabilimento di Massa - febbraio 1983-febbraio 1984;

Rovetta presse S.p.a. di Pavone del Mella (Brescia) - novembre 1982-novembre 1983;

Sael gomma sud S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta) - gennaio 1984-gennaio 1985;

Saracen Italy S.p.a. di Cerano (Novara) - settembre 1983-settembre 1984;

Sassonia S.p.a. di Salerno - gennaio 1984-gennaio 1985;

S.A.U.S. S.n.c. di Grugliasco (Torino) - dicembre 1983-dicembre 1984;

S.D.I. Società dolomite italiana S.p.a. di Gardone Val Trompia (Brescia) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Sicme motori S.p.a. di Torino - febbraio 1983-febbraio 1984;

Sidercomit S.p.a., con sede in Milano e unità su tutto il territorio nazionale - luglio 1983-luglio 1984;

Simer S.p.a. di Rovereto (Trento) - giugno 1983-giugno 1984;

S.I.M.E.S.A. S.p.a., con sede ed uffici di Milano, stabilimenti di Quarto Cagnino e Bareggio (Milano) - aprile 1983-aprile 1984;

Sipe S.p.a. di Pescara - gennaio 1984-gennaio 1985;

Siporex italiana S.p.a. di Patrica (Frosinone) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Slai Cord S.p.a. di Carillia di Altavilla (Salerno) - novembre 1983-novembre 1984;

Snia BPD S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Colleferro (Roma) - aprile 1984-aprile 1985;

Società cooperativa lavoranti in lime a r.l. di Grugliasco (Torino) - settembre 1983-settembre 1984;

Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Laveno Lago (Varese) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Somma S.p.a., con sede legale e amministrativa in Somma Lombardo e stabilimenti di Somma Lombardo e Mornago (Varese) - marzo 1984-marzo 1985;

Sopla S.p.a. di Brunello (Varese) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Stabilimenti di Brandizzo Ims S.p.a. di Mathi Canavese (Torino) - ottobre 1983-ottobre 1984;

Stefa S.p.a. di Torino - luglio 1983-luglio 1984;

Texas Instruments Italia S.p.a. di Aversa (Caserta) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Tre Elle S.p.a., con sede legale in Milano, sede amministrativa e stabilimento di Tradate (Varese) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Tubicemento sicilia, con sede legale in Menfi (Agrigento), sede amministrativa di Roma, e stabilimento di Melilli (Siracusa) - novembre 1983-novembre 1984;

Uniconfex S.r.l. di Covo (Bergamo) - novembre 1982-febbraio 1983;

Unioncavi S.p.a. di Frosinone - febbraio 1984-febbraio 1985;

Vasto legno S.p.a., con sede legale in Pescara e stabilimento di Vasto (Chieti) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Vertotex S.p.a. di Vertova (Bergamo) - settembre 1983-settembre 1984;

Voxson S.p.a. di Roma - luglio 1984-luglio 1985;

Zincol veneta S.p.a. di Barbarano Vicentino (Vicenza) - marzo 1984-marzo 1985;

Zootecnica lucana S.p.a. di Potenza - luglio 1983-luglio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Enotria S.p.a. di Melilli (Siracusa) - novembre 1982-novembre 1983;

Ghinea S.p.a., ex Gidue S.p.a., di Ellera Umbra (Perugia) - maggio 1983-maggio 1984;

Molino e pastificio f.lli Pambuffetti S.p.a. di Foligno (Perugia) - maggio 1983-maggio 1984;

N.T.B. Nuovi tubi Brindisi S.p.a. di Brindisi - settembre 1983-settembre 1984;

Prodotti Orco S.A.P.A. Società alimentare Helvetia, con sede in Varese e stabilimento di Moncalieri (Torino) - febbraio 1984-febbraio 1985;

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 69 a 81 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal lavoro dal 10 aprile 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 45 e 57 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Milazzo (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'ampliamento degli impianti della Raffineria Mediterranea, sospesi dal lavoro dal 4 febbraio 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (Teramo) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal lavoro dal 5 gennaio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, a sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 57 a 69 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della zona di Val Vomano (Teramo) -- comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano — per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal lavoro dal 2 maggio 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione che giustifica la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Atel S.p.a. di Arzano (Napoli) per il periodo aprile 1984-marzo 1985.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore gomma operanti nel comune di Quarona (Vercelli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Galliate (Novara).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Castel Rozzone (Bergamo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Rivera di Almese (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Cremona.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ariccia (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzature operanti nel comune di Monteroni d'Arbia (Siena).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Ancona.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Silandro (Bolzano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore molitorio operanti nel comune di Lana (Bolzano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Casale Monferrato (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Vercelli.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore materie plastiche operanti nel comune di Casale Monferrato (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei comuni di Val di Ledro e Concei (Trento).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Monteroni d'Arbia (Siena).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore estrattivo minerario operanti nei comuni di Collio Val Trompia e Bovegno (Brescia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Trieste.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Messina.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore riscaldamento nel comune di Cavarzere (Venezia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Inzago (Milano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Castelnuovo (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore chiusure lampo operanti nel comune di Brugherio (Milano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Stroppiana (Vercelli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Novara.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Varna (Bolzano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore mobili e arredamento in legno operanti nel comune di Asciano (Siena).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industraili del comparto denti artificiali operanti nel comune di Badia Polesine (Rovigo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti nel comune di Pasiano (Pordenone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Ferentino (Frosinone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Tortona (Alessandria).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Radda in Chianti (Siena).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Barberino Valdelsa (Firenze).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di S. Pancrazio Val d'Ultimo (Bolzano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore trasporti e servizi ausiliari operanti nel comune di Catania.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Schilparto (Bergamo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti nei comuni di Valdaora e Rasun Anterselva (Bolzano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Vercelli.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Maniago (Padova).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore lavorazioni metalliche e meccaniche operanti nel comune di Catania.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore profumeria operanti nel comune di Padova.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore strutture prefabbricate operanti nel comune di Pontinia (Latina).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a) della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Volterra (Pisa).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore maglieria operanti nella provincia di Lucca.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Bolzano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore legno operanti nella provincia di Lucca.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Bolzano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Ravina (Trento).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore editoria operanti nel comune di Cagliari.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella provincia di Cagliari.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Forlì.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Adria (Rovigo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Avigliana (Torino).

(6278)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi di rettifica concernenti concorsi, per titoli, indetti dal Dipartimento per la funzione pubblica in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione di posti disponibili al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-ter del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario - concorsi - alla « Gazzetta Ufficiale » n. 333 del 4 dicembre 1984).

Ai decreti riguardanti i concorsi, per titoli, citati in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

al decreto 3 luglio 1984, recante concorsi, per titoli, a posti disponibili nei ruoli del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, alla pagina 12 del supplemento ordinario, l'intestazione è sostituita dalla seguente: « Il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro »;

al decreto 18 giugno 1984, recante concorsi, per titoli, a posti disponibili nei ruoli del Ministero delle finanze - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, alla pagina 33 del supplemento ordinario, all'art. 2, l'ultimo alinea è sostituito dal seguente: « per il concorso di cui alla lettera *B*) diploma di istruzione secondaria di *primo* grado »;

al decreto 29 giugno 1984, recante concorsi, per titoli, a posti disponibili nei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale degli affari generali del personale e degli studi:

alla pagina 78 del supplemento, all'art. 1, lettera *D*), la qualifica iniziale è quella di *commesso* e non di *consigliere*;

alla pagina 79 del supplemento:

all'art. 3, al primo rigo, dove è scritto: « *per titolo* » leggasi: « *per titoli* »;

all'art. 3, il nominativo del componente la commissione relativa al concorso di cui all'art. 1, lettera *C*), è: « Schettino dott. *Antonio* », invece di: « Schettino dott. *Pasquale* »;

al decreto 29 giugno 1984, recante concorsi, per titoli, a posti disponibili nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, alla pagina 87 del supplemento ordinario, all'art. 1, lettera *E*), il numero totale dei posti messi a concorso è di *186*, invece di *11*;

al decreto 6 luglio 1984, recante concorsi, per titoli, a posti disponibili nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali e del personale, alla pagina 116 del supplemento ordinario, all'art. 1, lettera *E*), la qualifica iniziale è quella di *commesso* e non quella di *ingegnere*.

al decreto 29 giugno 1984, recante concorsi per posti disponibili nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, alla pag. 93 del supplemento, all'art. 2, primo comma, dopo la dizione: « per il concorso di cui alla lettera *A*) diploma di laurea in: », e prima della dizione: « lingue e letteratura straniera ecc. », va inserito: « giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio »;

al decreto 25 luglio 1984, recante concorsi, per titoli, a posti disponibili nei ruoli del Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla pagina 140 del supplemento ordinario, all'art. 3:

dovunque è scritto « ... ispettore *provinciale.* », leggasi: « ... ispettore *principale.* »;

al punto riguardante la commissione per l'espletamento dei concorsi, per titoli, indetti ai sensi dell'art. 1, lettera *F*), dove è scritto: « ... *segretario superiore* », leggasi: « ... *segretario* »;

al decreto 20 giugno 1984, recante concorsi per posti disponibili nei ruoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alla pag. 153 del supplemento, all'art. 3, ultimo comma, la dizione: « Presidente del Consiglio dei Ministri », è sostituita da: « Ministro dei trasporti ».

(7007)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a trecento posti di commesso giudiziario.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 19 del 15 ottobre 1984, pubblicato il 7 dicembre 1984, è stata inserita la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a trecento posti di commesso giudiziario, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1982.

(6979)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

dipartimento di scienze dell'educazione . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia o dalla facoltà di magistero.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di difesa del suolo per la cattedra di acquedotti e fognature . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di pianificazione territoriale per le esigenze della cattedra di organizzazione e amministrazione della programmazione territoriale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di matematica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(6951)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 aprile 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivi decreti del 7 aprile 1983 e 4 ottobre 1984 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Catanzaro, nell'ordine appresso indicato:

1)	Circosta Lorenzo	punti	138,139	su 174
2)	Zaccardi Leonzio	»	138,024	»
3)	Riminucci Adelio	»	130,774	»
4)	Gambassi Enrico	»	130,588	»
5)	Patriarca Emilio	»	130,346	»
6)	Caruso Michele	»	127,944	»
7)	D'Angelo Domenico	»	127,038	»
8)	Matarese Francesco	»	125,996	»
9)	Recchia Ezio	»	124,743	»
10)	Cerminara Luigi	»	124,597	»
11)	Gianfranchi C. Ruggero	»	121,820	»
12)	Ciccone Saverio	»	121,686	»
13)	Inzerilli Michelangelo	»	121,143	»
14)	Marazzina Felice	»	120,750	»
15)	La Rocca Pietro	»	120,643	»
16)	Guido Pasquale	»	120,317	»
17)	Pecora Vito	»	120,023	»
18)	Frisullo Vincenzo	»	118,943	»
19)	Buccheri Ugo	»	118,834	»
20)	Gigliotti Giovanni	»	118,106	»
21)	Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
22)	Lauria Rocco	»	117,939	»
23)	Scorza Saverio	»	117,077	»
24)	Lucchini Lino	»	116,962	»
25)	Nardelli Antonio	»	116,533	»
26)	Giordano Nicolò	»	116,262	»
27)	Silvestri Boris	»	115,657	»
28)	Mita Antonio	»	115,536	»
29)	Carlomagno Michele	»	113,631	»
30)	Pagani Carlo	»	112,609	»
31)	Aprile P. Maria	»	112,526	»
32)	Savino Giuseppe	»	112,265	»
33)	Pesente Elio	»	111,964	»
34)	Muriana Giuseppe	»	111,939	»
35)	Pelagalli Vittorio	»	111,826	»
36)	Torella Michele	»	111,614	»
37)	Galatro Vittorio	»	111,592	»
38)	Magoni Beniamino	»	111,424	»
39)	Fisicaro Antonino	»	111,222	»
40)	Gotelli Giorgio	»	110,431	»
41)	Caleffi Esterino	»	109,845	»
42)	Patriarca Mario	»	109,794	»
43)	Barbero Angelo	»	109,658	»
44)	Domina Mariano	»	109,432	»
45)	Luchetti Loreto	»	109,316	»
46)	Mastrogiovanni Carmelo	»	109,012	»
47)	Zambelli C. Iacopo	»	108,907	»
48)	Tallarida Giuseppe	»	108,814	»
49)	Caccavale Antonio	»	108,802	»
50)	Frisi Doro	»	108,724	»
51)	Rampelli Vincenzo	»	108,173	»
52)	Nasuti Antonio	»	107,676	»
53)	Federici Glauco	»	107,468	»
54)	Faillace Peppino	»	107,409	»
55)	Barbara Francesco	»	107,392	»
56)	Maltese Girolamo	»	107,336	»

57) Busillo Giovanni	punti	106,754	su 174
58) Marinelli Gaspero	»	106,234	»
59) Scherillo Antonio	»	105,293	»
60) Costardi Felice	»	105,281	»
61) Brocato Salvatore	»	104,905	»
62) Bruno Carmelo	»	104,854	»
63) Pipia Giuseppe	»	104,585	»
64) Coniglione Sebastiano	»	104,060	»
65) Tangredi Giuseppe	»	103,790	»
66) Famiglietti Mario	»	103,431	»
67) Liotti Francesco	»	102,991	»
68) Porretta Salvatore	»	102,504	»
69) Tennirelli Luigi	»	102,282	»
70) Girardi Filippo	»	101,982	»
71) Licata Giovanni	»	101,940	»
72) Panetta Paolo	»	101,336	»
73) Pace Antonino	»	100,641	»
74) Monea Luigi	»	104,284	»
75) Capuano Rosario	»	100,133	»
76) Mingolla Aldo	»	100,047	»
77) Di Massa Pelino	»	99,704	»
78) Totaro Francesco	»	99,658	»
79) La Candia Michele	»	99,557	»
80) Luzzi Francesco	»	98,261	»
81) Nigri Mario	»	98,002	»
82) Pedroli Alberto	»	97,806	»
83) Leone Antonio	»	96,857	»
84) Bini P. Filippo	»	96,653	»
85) Amico Salvatore	»	96,589	»
86) Chittaro Mario	»	96,398	»
87) Scalia G. Fortunato	»	90,526	»
88) Iacopino Giuseppe	»	88,435	»
89) Priolo Vincenzo	»	85,895	»
90) Re Giovanni	»	84,729	»
91) Sulas Gianni	»	82,354	»
92) Petrolo Ettore	»	80,287	»
93) Margiotta Francesco	»	72,832	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6736)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oculistica, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 13 aprile 1984 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di oculistica, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Penne Alessandro, nato a Trieste il 29 marzo 1947	punti	100	su 100
Seidenari Patrizio, nato a Milano il 13 ottobre 1948	»	100	»
Marini Elia, nato a Genova il 9 dicembre 1945	punti	99	su 100
Musso Mario, nato a Torino il 29 luglio 1950	»	99	»
Vitale Brovarone Filippo, nato ad Alessandria il 9 luglio 1942	»	99	»
Mangili Roberto, nato a Dello (Brescia) il 12 settembre 1946	»	98	»
Consoli Giuseppe, nato a Belpasso (Catania) il 19 novembre 1941	»	97	»
Fantinati Stefano, nato a Trecenta (Rovigo) il 17 settembre 1945	»	97	»
Mascia Chiara, nata a Cagliari il 7 giugno 1946	»	97	»
Cocca Pasquale, nato a Grottole (Matera) il 22 luglio 1947	»	96	»
Criscito Marco, nato a Varese il 6 novembre 1947	»	96	»
Garufi Carmelo, nato a Bergamo il 28 aprile 1946	»	96	»
Lorusso Vincenzo Vittorio, nato ad Altamura (Bari) il 28 aprile 1948	»	96	»
Pascotto Fabrizio, nato a Napoli il 26 agosto 1951	»	96	»
Giovannini Enzo, nato a Trieste il 7 aprile 1945	»	95	»
Perrone Salvatore, nato a Leverano (Lecce) il 1° gennaio 1947	»	95	»
Tassinari Giorgio, nato a Ferrara il 20 gennaio 1947	»	95	»
Bianchi-Rossi Carlo Alberto, nato a Bolano (La Spezia) l'8 giugno 1942	»	94	»
D'Andrea Antonino Manlio, nato a Messina il 4 luglio 1949	»	94	»
Gandolfo Enrico, nato ad Imperia il 22 luglio 1946	»	94	»
Gloria Marcello, nato a Carmiano (Lecce) il 15 novembre 1950	»	94	»
Lettieri Salvatore, nato a Rodigo (Mantova) il 21 giugno 1948	»	94	»
Rossi Pietro Luigi, nato a Mondovì (Cuneo) l'8 dicembre 1946	»	93,5	»
Bonacina Marina, nata a Milano il 18 luglio 1946	»	93	»
Borgioli Marco, nato a Firenze il 24 giugno 1944	»	93	»
Bozzini Sandro, nato a Piacenza il 24 ottobre 1936	»	93	»
Di Lauro Raffaello, nato a Napoli il 22 febbraio 1947	»	93	»
Lischetti Pietro, nato a Biancavilla (Catania) il 30 settembre 1938	»	93	»
Sciuto Vita, nata a Roma il 5 giugno 1947	»	92	»
Savastano Silvio, nato ad Agnone (Isernia) il 9 agosto 1949	»	91,5	»
Squeri Carlo Attilio, nato a Messina il 17 agosto 1948	»	91,5	»
Grenga Roberto, nato a Sonnino (Latina) il 7 giugno 1945	»	91	»
Laganà Giovanni, nato a Reggio Calabria il 2 agosto 1949	»	91	»
Rizzi Antonio Maria, nato a Cadorago (Como) il 10 novembre 1940	»	91	»
Nuti Alessandro, nato a Siena il 24 marzo 1945	»	90,5	»
Bauchiero Luigi, nato a Montiglio (Asti) il 18 giugno 1948	»	90	»
Caprioglio Giancarlo, nato a Mestre (Venezia) il 19 ottobre 1945	»	90	»
Cupo Vito, nato a Buccino (Salerno) il 13 luglio 1947	»	90	»
Marmo Domenico, nato a Miglionico (Matera) il 10 maggio 1945	»	90	»
Santori Marisa, nata a Cremona il 4 novembre 1946	»	89,5	»
Carlentini Salvatore, nato a Carlentini (Siracusa) il 2 ottobre 1942	»	89	»

Cases vedova Borgonovo Magda Luisa, nata a Milano il 6 giugno 1933 . . punti 89 su 100
Cerri Luigi, nato a Fontaneto d'Agogna (Novara) il 12 novembre 1949 . . . . » 89 »
Perrone Antonio, nato a Trepuzzi (Lecce) il 5 novembre 1948 . » 89 »
Segato Tatiana, nata ad Arzignano (Vicenza) il 16 dicembre 1944 . . » 89 »
De Crecchio Giuseppe, nato a Napoli il 5 maggio 1950 . » 88 »
Molino Francesco, nato a Messina l'11 agosto 1945 » 88 »
Monti Paolo, nato a Civezzano (Trento) il 22 febbraio 1945 . » 88 »
Nicasi Lorenzo, nato a Città di Castello (Perugia) il 5 febbraio 1948 » 88 »
Villani Carlo Maria, nato a Roma il 1° giugno 1945 » 88 »
Montesarchio Alfredo, nato ad Acerra il 2 gennaio 1943 . » 87,5 »
Morocutti Augusto, nato a Carrara il 7 maggio 1947 . » 87,5 »
Nitrini Paolo, nato a Carrara l'11 febbraio 1948 » 87,5 »
Santoro Severino, nato a Bari il 18 settembre 1949 » 87,5 »
Amasio Stefano, nato ad Asti il 18 settembre 1947 » 87 »
Coccioli Cataldo, nato a Taranto il 23 agosto 1937 » 87 »
Mutolo Pietro Alessandro, nato a Palermo il 9 gennaio 1949 . » 87 »
Pissarello Lauro, nato a Genova il 14 maggio 1946 » 87 »
Polizzi Anna, nata a Genova il 3 gennaio 1947 . » 86,5 »
Sammartino Alfredo, nato ad Agnone (Isernia), il 18 maggio 1949 » 86,5 »
Cervo Giuseppe, nato a Taranto il 4 maggio 1948 » 86 »
Forlini Cesare, nato a Spinetoli (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1949 . » 86 »
Gelmi Carlo, nato a Verona il 3 settembre 1948 » 86 »
Lambertucci David, nato a Treia (Macerata) il 23 febbraio 1946 . » 86 »
Motolese Edoardo, nato a Martina Franca (Taranto) il 23 marzo 1947 . » 86 »
Primiceri Oreste, nato a Cesarano (Lecce) il 22 gennaio 1947 . » 86 »
Monti Giuseppe, nato a Rimini (Forlì) il 19 marzo 1948 » 85,5 »
Perissutti Paolo, nato a Trieste il 28 marzo 1945 . » 85,5 »
Ratiglia Roberto, nato a Gallipoli (Lecce) il 26 giugno 1944 . » 85,5 »
Rossi Roberto Gian Vittorio, nato a Novi Ligure il 23 novembre 1947 . » 85,5 »
Murgia Bruno, nato a Balme (Torino) il 27 dicembre 1943 » 85 »
Nurisso Daniele, nato a Torino il 10 marzo 1949 » 85 »
Pampinella Pietro, nato a Bagheria (Palermo) il 2 ottobre 1941 . . » 85 »
Polito Ennio, nato a Vibonati (Salerno) il 20 dicembre 1947 . » 85 »
Rossini Luigi, nato a Roma il 10 settembre 1948 » 85 »
Vaona Paola, nata a Torino il 15 marzo 1947 » 85 »
Roccaro Pietro, nato ad Avola il 10 agosto 1944 » 84,5 »
Sisti Alberto, nato ad Ancona il 1° marzo 1933 . . » 84,5 »
Böhm Elisabetta, nata a Marostica (Vicenza) il 9 novembre 1947 . » 84 »
Mazzeo Vincenzina, nata a Milano il 3 dicembre 1947 . . . . » 84 »
Mollo Antonio, nato a Cosenza il 9 aprile 1948 . . . . » 84 »
Romagnosi Girolamo, nato a Mazara del Vallo il 15 luglio 1947 . . . . . . » 84 »
Sorrentino Antonio, nato ad Avellino il 21 febbraio 1948 . . . . punti 84 su 100
Nacucchi Salvatore, nato a Gravina il 4 settembre 1947 . . . . » 83,5 »
Aiello Francesco, nato a Frosinone il 14 agosto 1944 . . . . » 83 »
Bova Francesco, nato ad Acerra (Napoli) il 24 aprile 1943 . . . . . . » 83 »
Favi Fabio, nato a Prato (Firenze) il 7 agosto 1934 . . . . » 83 »
Monastero Emilio, nato a Catania l'11 marzo 1943 . . . . » 83 »
Russo Luigi, nato a Cremona il 23 febbraio 1947 . . . . » 83 »
Vannozzi Giorgio, nato ad Arezzo il 30 settembre 1945 . . . . » 82,5 »
Defranco Carlo, nato ad Avetrana (Taranto) il 22 novembre 1939 . . . . . » 82 »
Demarie Enrico, nato a St. Vincent (Aosta) il 26 aprile 1947 . . . . . » 82 »
Di Landro Rosario, nato a Salerno il 22 gennaio 1946 . . . . » 82 »
Fiorani Marco, nato ad Ancona il 3 giugno 1946 . . . . » 82 »
Mrkich Pestich Antonio, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 30 luglio 1946 . . . . » 82 »
Sebastiani Franco, nato a Siena il 7 gennaio 1948 . . . . » 82 »
Vinciguerra Valerio Maria, nato a Taranto il 3 ottobre 1948 . . . . . . » 82 »
Visciano Domenico, nato a Pompei il 14 luglio 1945 . . . . » 82 »
Ricci Benedetto, nato a Viterbo il 29 gennaio 1947 . . . . » 81,5 »
Abbasciano Vincenzo, nato ad Andria (Bari) il 13 ottobre 1946 . . . . . » 81 »
Actis Gianpiero, nato ad Ivrea (Torino) il 5 luglio 1945 . . . . . . » 81 »
Boccassini Giustino, nato a Roma il 23 settembre 1942 . » 81 »
Canali Dante Nevio, nato a Brescia il 7 dicembre 1940 . . . . » 81 »
Crestani Armando, nato a Zugliano il 10 gennaio 1944 . . . . » 81 »
Errani Paolo, nato a Ravenna il 19 ottobre 1944 . . . . » 81 »
Iannetti Francesco, nato a Pescara il 30 agosto 1946 . . . . » 81 »
Perotto Marco, nato a Torino il 28 dicembre 1945 . . . . » 81 »
Pignalosa Bruno, nato a Napoli il 18 settembre 1946 . . . . » 81 »
Rapisarda Antonio, nato a Catania il 1° aprile 1948 . . . . » 81 »
Meroni Fabio, nato a Seveso il 16 luglio 1947 . . . . » 80,5 »
Bonci Marcello, nato a Mercatello sul Metauro il 6 febbraio 1946 . . . . . » 80 »
Croce Sandro, nato a Novara il 5 gennaio 1947 . . . . » 80 »
Di Ferdinando Clodomiro, nato a Conegliano Veneto il 21 aprile 1942 . . . » 80 »
Dimastrogiovanni Michele, nato a Barletta il 21 febbraio 1944 . . . . . » 80 »
Ercolani Daniele, nato a Faenza il 12 gennaio 1946 . . . . » 80 »
Foroni Paolo, nato a Genova il 3 luglio 1946 . . . . » 80 »
Gornati Maria Vittoria, nata a Milano il 29 maggio 1942 . . . . » 80 »
Landolfo Vittorio, nato a Grumo Nevano (Napoli) il 25 marzo 1946 . . . . » 80 »
Linzi Sergio, nato a Pola il 30 luglio 1946 . . . . » 80 »
Montrone Francesco, nato a Gioia del Colle il 16 luglio 1949 . . . . . . » 80 »
Scaroni Paolo, nato a Brescia il 7 novembre 1949 . . . . » 80 »
Smaldone Giovanni, nato ad Oppido Lucano (Potenza) il 2 gennaio 1948 . . . » 80 »
Maccolini Enrico, nato a Bologna il 23 gennaio 1947 . . . . » 79,5 »

Scollo Giovanni, nato a Monterosso Almo (Ragusa) il 24 settembre 1941	punti	79,5	su 100
Albini Luigi, nato a Castellabate (Salerno) il 7 giugno 1946	»	79	»
Benedettini Giuseppe Raimondo, nato a New York (USA) il 10 settembre 1946	»	79	»
Bonavia Luigi, nato a Milano il 15 settembre 1945	»	79	»
De Iuliis Gabriella, nata a Teramo il 18 gennaio 1938	»	79	»
Giannotti Bruno, nato ad Urbino il 25 agosto 1948	»	79	»
Molinara Angelo, nato ad Amalfi il 20 dicembre 1941	»	79	»
Pellegrino Francesco, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 26 ottobre 1950	»	79	»
Bartoli Franco, nato a Torino il 19 giugno 1947	»	78	»
Bello Carlo, nato ad Alessandria il 16 aprile 1949	»	78	»
Bonanno Nunzio, nato a Messina l'11 maggio 1948	»	78	»
Bruttini Pietro, nato a Milano il 29 maggio 1949	»	78	»
Ciccolo Angelo, nato a Messina il 18 agosto 1943	»	78	»
De Luca Marina, nata a Napoli il 18 novembre 1940	»	78	»
Panelli Giorgio, nato a Lucca il 18 marzo 1944	»	78	»
Pescatori Angelo, nato a Montechiarugolo (Parma) il 5 giugno 1944	»	78	»
Rende Bonifacio, nato a Castiglione Cosentino il 2 gennaio 1947	»	78	»
Rossi Brunori Palmira, nata ad Urbino (Pesaro) il 2 maggio 1948	»	78	»
Tanga Manlio, nato a Roma il 23 agosto 1948	»	78	»
Cotticelli Luigi, nato a Castellammare di Stabia il 9 dicembre 1945	»	77	»
Gallia Sebastiano, nato a Siracusa l'11 maggio 1948	»	77	»
Striano Luigi, nato a Torre Annunziata il 3 febbraio 1929	»	77	»
Caramello Guido, nato a Mondovì il 23 febbraio 1949	»	76	»
Del Vecchio Carlo, nato a Longobucco (Cosenza) il 14 marzo 1944	»	76	»
Doro Daniele, nato a Verona il 3 marzo 1947	»	76	»
Fiorentino Andrea, nato a Roma il 22 settembre 1947	»	76	»
Garofali Giulio, nato a Venezia, il 21 marzo 1948	»	76	»
Ghini Mauro, nato ad Arezzo il 29 aprile 1947	»	76	»
Gioia Vito, nato a Palermo il 28 maggio 1947	»	76	»
Greco Antonio, nato a Locorotondo (Bari) l'8 gennaio 1946	»	76	»
Lamorgese Cataldo, nato a Taranto il 7 agosto 1946	»	76	»
Simonini Fausto, nato a Castelvetro (Modena) il 14 novembre 1943	»	76	»
Sorcinelli Rolando, nato a Cagliari il 28 marzo 1947	»	76	»
Vacca Nino Bixio, nato a Monteroni di Lecce il 10 luglio 1946	»	76	»
Merrino Maria Grazia, nata a Gallarate (Varese) il 28 ottobre 1943	»	75,5	»
Mignemi Licia, nata a Milano il 24 giugno 1946	»	75,5	»
Scaletta Santi, nato a Catania il 9 gennaio 1948	punti	75,5	su 100
Cianchetti Aldo, nato a Perugia il 14 settembre 1941	»	75	»
Ghezzo Giulio, nato a Venezia il 16 agosto 1942	»	75	»
Luongo Giovanni, nato a Barcellona (Messina) il 27 settembre 1940	»	75	»
Piazzolla Carlo, nato a Barletta il 12 febbraio 1947	»	75	»
Tiberi Sandro, nato ad Alessandria il 20 dicembre 1943	»	75	»
Agea Leopoldo, nato a Carosino (Taranto) l'8 giugno 1948	»	74	»
Fioretti Felice, nato a Roma il 21 maggio 1949	»	74	»
Gizzi Paolo, nato a L'Aquila il 22 giugno 1946	»	74	»
Glorialanza Giacomo, nato a Roma il 17 novembre 1946	»	74	»
Mastroberti Adriano, nato a S. Angelo Le Fratte (Potenza) il 16 febbraio 1938	»	74	»
Rivellini Pompeo, nato a Vitulano (Benevento) il 17 maggio 1949	»	74	»
Tesio Margherita, nata a Racconigi (Cuneo) il 6 gennaio 1941	»	73,5	»
Bongiorno Vittorio, nato a Napoli il 23 gennaio 1948	»	73	»
Borgonovo Anna Maria, nata a Verano Brianza (Milano) il 16 luglio 1946	»	73	»
Liberati Anna Maria, nata a Iesi (Ancona) il 1° ottobre 1947	»	73	»
Moretti Marziano, nato a Ferrara il 3 aprile 1945	»	73	»
Orsoni Gabriella, nata a Venezia il 30 marzo 1946	»	73	»
Scoccianti Lucia, nata ad Urbino il 1° luglio 1948	»	73	»
Antonini Elio, nato a Trieste il 10 ottobre 1948	»	72	»
Barlotta Francesco, nato ad Avola (Siracusa) il 22 marzo 1942	»	72	»
Chiosi Ettore, nato a Napoli il 13 aprile 1950	»	72	»
Colotto Alberto, nato a Palombara Sabina (Roma) il 31 ottobre 1943	»	72	»
Reccia Raffaele, nato a Torre del Greco il 10 settembre 1945	»	72	»
Scarpa Michele, nato a Pellezzano (Salerno) il 22 settembre 1943	»	71,5	»
Caselli Maurizio, nato a Roma il 7 luglio 1948	»	71	»
Catapano Ferdinando, nato a S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) l'11 maggio 1946	»	71	»
La Rosa Fortunato, nato a Canolo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1941	»	71	»
Patriarca Renata, nata a Tarcento (Udine) il 17 gennaio 1947	»	71	»
Barattini Vittorio, nato a Genova il 5 maggio 1938	»	70	»
Bartoli Giuseppe, nato a Macerata il 27 febbraio 1949	»	70	»
Berruti Giuseppe, nato a Moncalvo (Asti) il 15 luglio 1946	»	70	»
Bonandini Mario, nato a Cesena (Forlì) l'8 febbraio 1947	»	70	»
Brunetti Pierri Guido, nato a Squinzano (Lecce) il 12 luglio 1943	»	70	»
Di Antonio Antonio, nato a Nereto (Teramo) il 12 giugno 1943	»	70	»
Dotolo Angelo, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 6 febbraio 1950	»	70	»
Lucisano Giuseppe, nato a Villa S. Giovanni il 15 marzo 1948	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(6795)

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;
Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1984 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Caione Paolo, nato a Roma il 22 agosto 1946	punti	100	su 100
Roggia Alberto, nato a Busto Arsizio il 5 ottobre 1943	»	100	»
Fini Massimo, nato a Bologna il 23 novembre 1946	»	98	»
Podestà Emilio, nato a Genova il 13 dicembre 1945	»	98	»
Stigliani Vito, nato a Tolve il 10 gennaio 1941	»	98	»
Cacciari Alfredo, nato a Bologna il 12 giugno 1946	»	97	»
Ravasi Sergio, nato a Milano il 28 luglio 1948	»	97	»
Campobasso Paolo, nato a Bari il 31 agosto 1945	»	96	»
Fontanella Umberto Alfredo, nato a Somaglia il 25 luglio 1944	»	96	»
Carmignani Giorgio, nato a Genova il 14 giugno 1945	»	95	»
Torricelli Maurizio, nato a Milano il 18 settembre 1947	»	95	»
Deplano Giovanni Basilio, nato a Ussassai il 31 gennaio 1943	»	94	»
Lace Roberto, nato a Biella il 25 ottobre 1946	»	94	»
Scalfari Antonio, nato a Vibo Valentia il 9 dicembre 1940	»	93	»
Bacchioni Antonio Maria, nato a Pescara il 17 ottobre 1947	»	91	»
Landolfi Roberto, nato a Gioia Sannitica il 4 settembre 1943	»	91	»
Vestita Eligio, nato a Taranto il 9 maggio 1945	»	91	»
Santini Luciano, nato a Castrovillari il 4 gennaio 1944	»	90	»
Seymandi Pierluigi, nato a Saluzzo il 2 aprile 1943	»	90	»
Quattrone Paolo, nato a Catanzaro il 1° gennaio 1948	»	87	»
Basunti Giancarlo, nato a Foligno il 2 gennaio 1947	»	85	»
Simone Natale Salvatore, nato a Santa Maria Capua Vetere il 13 agosto 1947	»	83	»
Scavuzzo Luigi, nato ad Enna il 10 aprile 1939	»	79	»
De Santis Pasquale, nato a Francavilla Marittima il 30 maggio 1943	punti	78	su 100
Greca Paolo, nato ad Agrigento il 22 dicembre 1942	»	78	»
Masala Alberto, nato a Cagliari il 7 aprile 1945	»	78	»
Corbu Carlo, nato a Napoli il 9 agosto 1945	»	77	»
Ferrari Carlo, nato a Lodi il 6 luglio 1946	»	77	»
Capparelli Francesco, nato a Spezzano Albanese il 16 agosto 1944	»	76	»
Imperatore Alfredo, nato a Napoli il 10 febbraio 1936	»	76	»
Castiglione Benigno, nato a Centuripe il 19 aprile 1946	»	72	»
De Grande Gaetano, nato a Siracusa il 22 luglio 1948	»	72	»
Petralia Giuseppe, nato ad Enna il 21 maggio 1949	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(6798)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di addetto di laboratorio per i laboratori di chimica, di prove sui materiali e di tecnologia nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale, parte seconda, n. 1-2 del gennaio febbraio 1983 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1983, registro n. 3, foglio n. 344, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di chimica, di prove sui materiali e di tecnologia nel ruolo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1978.

(6760)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di addetto di laboratorio per i laboratori di strumentazione elettronica, raccolta, programmazione ed elaborazione dati, fonotecnica ed elettronica nel ruolo del personale della carriera di concetto per la regione Lazio.

Nel Bollettino ufficiale, parte seconda, n. 1-2 del gennaio febbraio 1983 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale del 18 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1983, registro n. 3, foglio n. 343, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di strumentazione elettronica, raccolta, programmazione ed elaborazione dati, fonotecnica ed elettronica nel ruolo del personale della carriera di concetto per la regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1978.

(6761)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige ai decreti 7 agosto 1984 concernenti scrutini per merito comparativo, concorsi speciali, per esami, e corsi-concorsi di formazione dirigenziale per il conferimento di posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi di ragioneria ed amministrativi. (Decreti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 331 del 1° dicembre 1984).

Nel primo dei decreti citati in epigrafe alla pag. 10040, seconda colonna, al quinto rigo dell'art. 4, dove è scritto: « ... della *convenzione* », leggasi: « ... *della convenienza* ».

Nel secondo dei decreti citati in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 10044, seconda colonna, al rigo 18, punto 2), dell'art. 1, leggasi: « *quattro* » invece di: « *trentuno* »;

alla pagina 10045, prima colonna, al rigo 23 dell'art. 2, leggasi: « *assegnata* », invece di « *assegnato* »;

alla pagina 10046, prima colonna, al rigo 40 dell'art. 6, leggasi: « *del* » invece di: « *nel* ».

(6980-6981)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per *titoli ed esami*, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di primario della seconda divisione di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto corresponsabile della divisione di nefrologia e servizio di dialisi;

un posto di aiuto corresponsabile del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare alla divisione di nefrologia e servizio di dialisi);

un posto di assistente medico per l'area funzionale di medicina (da assegnare alla divisione di pediatria);

un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare alla divisione di ostetricia e ginecologia);

sette posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare al servizio di anestesia e rianimazione);

un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (da assegnare alla divisione di chirurgia);

quattro posti di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

quattro posti di operatore professionale coordinatore (caposala);

settantasei posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio);

tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale collaboratore (vigile sanitario);

due posti di operatore professionale collaboratore (ortottista);

un posto di operatore professionale collaboratore (logopedista);

un posto di operatore professionale collaboratore (fisioterapista);

un posto di assistente sociale collaboratore;

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

(6911)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227